SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 luglio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 luglio 2012, n. **107**.

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza *more uxorio*, l'elargizione di cui al comma 1 è assegnata al convivente *more uxorio* con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera *a)*. In tal caso, ove coesistano il convivente *more uxorio* e il coniuge di cui al predetto comma 3, lettera *a)*, la somma complessiva non inferiore a euro 200.000 di cui al comma 2 è aumentata in misura pari all'importo attribuito al medesimo convivente. Tale importo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è determinato sommando l'importo attribuito al coniuge, al netto dell'eventuale quota dipendente dallo stato di necessità di quest'ultimo, e l'eventuale quota aggiuntiva determinata in relazione allo stato di necessità del convivente *more uxorio*.

3-*ter*. In mancanza dei beneficiari di cui al comma 3, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è attribuita ai parenti entro il terzo grado, nell'ordine di priorità derivante dal grado di parentela, una speciale elargizione determinata in misura complessivamente non superiore a euro 200.000 per ciascuna vittima»;

b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il mandato del commissario delegato scada prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui ai commi 1, 3-*bis* e 3-*ter* sia ultimata, il predetto mandato è prorogato automaticamente ai soli fini dell'attuazione delle relative procedure e fino alla conclusione delle medesime. Tale proroga non dà diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2750):

Presentato dall'on. Manuela Granaiola ed altri il 1° giugno 2011.

Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 22 giugno 2011, con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 8ª Commissione, in sede referente, il 29 giugno 2011.

Assegnato nuovamente alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede deliberante, il 13 dicembre 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 8ª Commissione, in sede deliberante, il 14 dicembre 2011 e il 16 febbraio 2012.

Camera dei deputati (atto n. 4889):

Assegnato alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 24 febbraio 2012 con pareri delle Commissioni I, II e V.

Esaminato dalla IX Commissione, in sede referente, il 7 e 28 marzo 2012; il 4 aprile 2012.

Assegnato nuovamente alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede legislativa, il 9 maggio 2012 con pareri delle Commissioni I, II e V.

Esaminato dalla IX Commissione, in sede legislativa, il 17 maggio 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 2750- *B)*:

Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede deliberante, il 29 maggio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 8ª Commissione, in sede deliberante, il 31 maggio 2012 ed approvato il 12 giugno 2012.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106 (Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1 *(Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio).*

In vigore dal 27 luglio 2010.

1. È assegnata al commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2009, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.

2. Il sindaco del comune di Viareggio, d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1, individua i familiari delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuno di essi. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a euro 200.000, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell'ambito dell'importo complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

3. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) ai genitori;

d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

f) al convivente more uxorio.

3-*bis*. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 1 è assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera *a)*. In tal caso, ove coesistano il convivente more uxorio e il coniuge di cui al predetto comma 3, lettera *a)*, la somma complessiva non inferiore a euro 200.000 di cui al comma 2 é aumentata in misura pari all'importo attribuito al medesimo convivente. Tale importo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è determinato sommando l'importo attribuito al coniuge, al netto dell'eventuale quota dipendente dallo stato di necessità di quest'ultimo, e l'eventuale quota aggiuntiva determinata in relazione allo stato di necessità del convivente more uxorio.

3-*ter*. In mancanza dei beneficiari di cui al comma 3, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, é attribuita ai parenti entro il terzo grado, nell'ordine di priorità derivante dal grado di parentela, una speciale elargizione determinata in misura complessivamente non superiore a euro 200.000 per ciascuna vittima.

4. Il commissario delegato di cui al comma 1, in conformità con l'atto del sindaco del comune di Viareggio di cui al comma 2, adotta i provvedimenti di elargizione. Qualora il mandato del commissario delegato scada prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui ai comm1 1, 3-*bis* e 3-*ter* sia ultimata, il predetto mandato é prorogato automaticamente ai soli fini dell'attuazione delle relative procedure e fino alla conclusione delle medesime. Tale proroga non dà diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti.

5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.».

12G0135

DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. **108**.

Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, ed, in particolare, l'articolo 21 che ha delegato il Governo a recepire la direttiva 2009/50/CE;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Vista la legge 28 maggio 2007, n. 68, recante disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri in data 11 maggio 2011, in materia di visti d'ingresso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 2011;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 27-*ter* è inserito il seguente:

«Art. 27-*quater (Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE)* — 1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono in possesso:

a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;

b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:

a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;

b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro;

c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:

a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, o per motivi umanitari ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale riconosciuta ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, così come recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005, così come recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;

c) che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-*ter*;

d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformità alla direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, così come recepita dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;

e) che beneficiano dello *status* di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-*bis* per motivi di lavoro autonomo o subordinato;

f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;

g) che soggiornano in qualità di lavoratori stagionali;

h) che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere *a)*, *g)*, ed *i)*, in conformità alla direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2006, così come recepita dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;

i) che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;

l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

4. La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati è presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo. La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22, fatte salve le specifiche prescrizioni previste dal presente articolo.

5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 deve indicare, a pena di rigetto della domanda:

a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore, come indicata al comma 1, lettera *a)*;

b) il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale superiore, come indicati al comma 1, lettera *a)*, posseduti dallo straniero;

c) l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

6. Lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo termine, comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa. Gli stranieri di cui al comma 2, lettera *c)*, del presente articolo, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito dell'effettiva residenza all'estero.

7. Il rilascio del nulla osta al lavoro è subordinato al preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4.

8. Il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-*ter*, nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e dall'articolo 27, comma 1-*quater*.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 10.

9. Il nulla osta al lavoro è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti di cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. Le revoche del nulla osta sono comunicate al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

10. Il nulla osta al lavoro è altresì rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-*bis* codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12.

11. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative è rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura 'Carta blu UE', nella rubrica 'tipo di permesso'. Il permesso di soggiorno è rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-*bis* e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi, negli altri casi.

12. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, è revocato nei seguenti casi:

a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;

b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;

c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13;

d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione.

13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, esercita esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione previste al comma 1 e limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta blu UE. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi due anni sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito.

14. È escluso l'accesso al lavoro se le attività dello stesso comportano, anche in via occasionale l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale. È altresì escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attività dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE.

15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni, come previsto al comma 13.

16. Il ricongiungimento familiare è consentito al titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del titolare di Carta blu UE.

17. Dopo diciotto mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare un'attività lavorativa, alle condizioni previste dal presente articolo. Entro un mese dall'ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista al comma 4 e alle condizioni del presente articolo. Il nulla osta è rilasciato entro il termine di 60 giorni. La domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato al lavoro dallo sportello unico è rilasciato dal Questore il permesso secondo le modalità ed alle condizioni previste dal presente articolo. Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei confronti dello straniero, cui è stato rifiutato o revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero questo ultimo non è stato rinnovato, è disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma 11. Ai familiari dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'artico-

lo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.

18. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, in quanto compatibili.»;

b) dopo l'articolo 9-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 9-*ter (Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu* UE) — 1. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro ed autorizzato al soggiorno in Italia alle condizioni previste dall'articolo 27-*quater*, può chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli stranieri che dimostrino:

a) di aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE;

b) di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ai sensi dell'articolo 27-*quater*. Le assenze dello straniero dal territorio dell'Unione non interrompono la durata del periodo di cui al presente comma e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano complessivamente i diciotto mesi nel periodo di cui alla lettera *a)*.

3. Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti previsti al comma 2, è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, recante la dicitura, nella rubrica 'annotazioni', 'Ex titolare di Carta blu UE'.

4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato nelle ipotesi previste all'articolo 9, comma 7, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, nonché nel caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di ventiquattro mesi consecutivi.

5. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, concesso ai sensi del presente articolo, in possesso di un valido documento, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi degli articoli 5, comma 3-*sexies*, e 30, commi 2 e 6, previa dimostrazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.

6. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo concesso ai sensi del presente articolo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, è rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo qualora abbiano soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione di cui gli ultimi due nel territorio nazionale.».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del medesimo decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

FORNERO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

La direttiva 2009/50/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 18 giugno 2009, n. L 155.

Il testo dell'articolo 21 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 2012, n. 1, così recita:

"Art. 21. *(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/38/CE, relativa al comitato aziendale europeo, 2009/50/CE e 2009/52/CE, in materia di lavoro dei cittadini di paesi terzi)* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, uno o più decreti legislativi per l'attuazione delle direttive 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione), 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.".

La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191, S.O.

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 novembre 1999, n. 258, S.O.

La legge 28 maggio 2007, n. 68 (Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1 giugno 2007, n. 126.

Note all'art. 1:

Per i riferimenti al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si veda nelle note alle premesse.

12G0124

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2012.

Rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali e delle qualifiche dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dirette dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2007, concernente la riditerminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale del ruolo speciale tecnico-amministrativo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2010, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2010, recante, tra l'altro, la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 2012, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale del ruolo speciale-tecnico amministrativo della Protezione civile;

Considerata la necessità di procedere al riordino e alla razionalizzazione della spesa per il personale, al fine di garantire risparmi immediati e di carattere strutturale;

Decreta:

Art. 1.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Con effetto immediato le dotazioni organiche dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono ridotte del 20% e sono altresì ridotte del 10% le dotazioni organiche del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2012

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 346

12A08172

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2012.

Determinazione dei criteri per il riordino delle province, a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 20 LUGLIO 2012

Visto l'articolo 2, comma 3, lettera *q)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» il quale dispone che tutte le province delle Regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge sono oggetto di riordino sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3;

Visto l'articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, il quale stabilisce che il Consiglio dei Ministri determina il riordino delle province sulla base di requisiti minimi da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia;

Considerata la necessità di dare attuazione all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 anche al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei e necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio e considerata altresì la necessità di favorire il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

Ritenuto pertanto che, ai fini dell'adozione della deliberazione del piano di riordino delle province, è necessario determinare i relativi criteri, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia;

Sulla proposta dei Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

Art. 1.

Criteri per il riordino delle province

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», tutte le Province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla data di adozione della presente delibera sono oggetto di riordino sulla base dei seguenti requisiti minimi:

a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati;

b) popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti.

2. Le nuove province risultanti dalla procedura di riordino devono possedere entrambi i requisiti di cui al comma 1, ferme restando le deroghe previste dall'articolo 17, comma 2, terzo e quarto periodo del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

3. La proposta di riordino delle province tiene conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della presente delibera, fermo restando che il riordino deve essere deliberato sulla base dei dati di dimensione territoriale e di popolazione di cui al comma 1 come esistenti alla medesima data di adozione della presente delibera.

4. Il riordino di cui all'articolo 17, comma 1, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 non può comportare l'accorpamento di una o più province esistenti alla data di adozione della presente delibera con le province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del medesimo decreto-legge e con le modalità e i tempi ivi indicati, sono soppresse con contestuale istituzione delle relative Città metropolitane.

5. Le iniziative di riordino delle province stabiliscono le denominazioni delle province esistenti in esito al riordino di cui al comma 1.

6. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune già capoluogo delle province oggetto di riordino con maggior popolazione residente.

Art. 2.

Ulteriori adempimenti

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, la presente deliberazione è trasmessa al Consiglio delle autonomie locali di ogni Regione a statuto ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra Regione ed enti locali, per la deliberazione di competenza.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A08255

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 dicembre 2011.

Ammissione in via definitiva agli interventi agevolativi del progetto esecutivo DM28910 afferente ai Grandi Programmi Strategici (GPS). (Prot. n. 1162/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244", istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito "L. n. 311/04"), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", e successive modificazioni e integrazioni, che, all'articolo 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A (di seguito "CDP S.p.A."), di un apposito fondo rotativo, denominato "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca" (di seguito "Fondo"), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1621/Ric del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2005, recante "l'invito alla presentazione delle Idee Progettuali relativamente ai Programmi Strategici previsti dal PNR 2005-2007";

Visto il decreto direttoriale 10 marzo 2006 prot. n. 449/Ric, con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali approvate con il predetto decreto ministeriale del febbraio 2006 n. 242/Ric sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto 297 del 27 luglio 1999 concernente il "riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

Visto il decreto dell'8 agosto 2000 n. 593 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999 n. 297";

Visto il decreto interministeriale 8 marzo 2006 n. 433/Ric. ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto commi 10, 11, 12 e 13;

Visto il decreto n. 362/Ric. del 13/03/2007, con il quale tra l'altro è stato ammesso provvisoriamente alle agevolazioni il progetto di ricerca DM28910, presentato dai Soggetti Università degli Studi di Roma La Sapienza Infocom, Innova Consorzio per l'Informatica e la Telematica, ITALDATA, Università degli Studi di Pisa Dipartimento di Informatica, Universita` degli Studi di Firenze Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni, Università degli Studi di Milano Bicocca, Siemens Spa, Fondazione Politecnico di Milano, Consorzio Milano Ricerche, dal titolo "IN.SY.EME. - INtegrated SYstem for EMErgency" e l'annesso progetto di formazione, dal titolo "FORM-In.Sy.Eme", afferenti al settore 8 e con attività di ricerca da realizzarsi nelle Regioni della Convergenza;

Visto il decreto n. 908/Ric. del 17/09/08, con il quale sono state apportate specifiche modifiche a quanto disposto con D.D. n. 362/Ric. del 13/03/2007 a seguito della rinuncia alla partecipazione al progetto di Siemens S.p.A., dell'Università degli Studi di Pisa Dipartimento di Informatica, dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza Dipartimento Infocom, della Fondazione Politecnico alla quale è subentrato il Politecnico di Milano, della rinuncia al credito agevolato e al credito ordinario da parte dell'Università degli Studi Milano Bicocca e dell'Università degli Studi di Firenze, dell'accertamento che la formazione è rivolta a personale esterno e della

variazione della data di inizio del progetto di ricerca con durata ridotta a 24 mesi;

Visto il decreto n. 1456/Ric. del 18/12/2008, con il quale, tra l'altro, sono state apportate specifiche modifiche a quanto disposto con D.D. n. 362/Ric. del 13/03/2007 e successiva rettifica, riguardanti, in particolare, l'incremento della misura dell'intervento nella forma del contributo nella spesa per il finanziamento di attività di Ricerca Industriale, Sviluppo Precompetitivo e Formazione interna, con conseguente rideterminazione degli interventi nella forma del credito agevolato e del credito ordinario.

Vista la nota prot. n. 3318 del 28 marzo 2011, con la quale il Ministero ha disposto il riconoscimento dello slittamento della data di inizio del progetto di ricerca al 1° ottobre 2009, del progetto di formazione al 1° giugno 2010, della proroga di 12 mesi del progetto di ricerca con ultimazione al 30/09/2012 ed ha preso, inoltre, atto della rinuncia del Politecnico di Milano alle agevolazioni concesse nella forma di credito agevolato ed ordinario, usufruendo per la copertura delle spese di propria competenza solamente delle agevolazioni concesse nella forma del contributo nella spesa a fondo perduto;

Considerato che MedioCredito Centrale, in qualità di Soggetto Finanziatore ha deliberato in data 19/07/2011 e 28/07/2011, in favore di Italdata S.p.A., Consorzio Milano Ricerche, Innova-Consorzio per l'Informatica e la Telematica S.r.l. il relativo finanziamento bancario ed è stato accertato il merito creditizio di Italdata S.p.A., Consorzio Milano Ricerche, Innova-Consorzio per l'Informatica e la Telematica S.r.l. anche per la concessione di un finanziamento agevolato;

Vista la delibera n. 1374/11 del 04/08/2011 della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., adottata a rettifica della deliberazione n. 864/10 del 14 maggio 2010, con la quale è deliberato il finanziamento agevolato in favore di Italdata S.p.A., Consorzio Milano Ricerche, Innova-Consorzio per l'Informatica e la Telematica S.r.l.;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione del provvedimento definitivo relativamente al progetto DM28910;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto esecutivo DM28910, presentato da Consorzio Milano Ricerche, Innova Consorzio per l'Informatica e la Telematica Srl, Italdata S.p.A., Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca, Universita` degli Studi di Firenze Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni è ammesso in via definitiva agli interventi agevolativi previsti dalle disposizioni di cui alle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni disposte dalla relativa delibera di finanziamento e dal richiamato Decreto provvisorio di ammissione alle agevolazioni n. 362/Ric. del 13/03/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il costo complessivo di euro 6.092.000,00, grava per euro 3.463.700,00 nella forma di contributo nella spesa sugli stanziamenti del FAR destinate alle aree depresse per l'esercizio 2006, euro 1.949.220,00 nella forma di credito agevolato sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti ed euro 216.580,00 nella forma di credito ordinario, per un'agevolazione complessiva pari ad euro 5.629.500,00.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Decreto Interministeriale MUR-MEF del 8 marzo 2006, relativamente al progetto DM28910, le tipologie di intervento, di cui al presente Decreto, saranno perfezionate e regolate da due contratti di finanziamento, un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di contributo nella spesa e un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di finanziamento bancario e di finanziamento agevolato.

2. La stipula del contratto relativo alle agevolazioni sotto forma di finanziamento bancario e finanziamento ordinario è subordinata alla stipula del contratto di finanziamento in forma di contributo nella spesa.

3. L'erogazione delle agevolazioni sia nella forma di contributo nella spesa sia nella forma di finanziamento dovrà avvenire parallelamente, subordinatamente a quanto disposto al comma 1 dell'art. 5 del Decreto MUR-MEF del 8 marzo 2006 n. 433/Ric e quant'altro disposto dai due contratti di finanziamento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 8, foglio n. 163

ALLEGATO

Legge 297/1999 GPS DM28910

Generalità del Progetto

• Domanda: DM28910 del 30/03/2006

• Progetto di Ricerca

Titolo:
IN.SY.EME. - INtegrated SYstem for EMErgency

Inizio Attività: 01/10/2009

Durata mesi: 24 (salvo proroghe)

• Progetto di Formazione

Titolo:
FORM-In.Sy.Eme

Inizio Attività: 01/06/2010

Durata mesi: 15 (salvo proroghe)

• Beneficiari

CONSORZIO MILANO RICERCHE
MILANO - (MI)

INNOVA CONSORZIO PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA SRL
MATERA - (MT)

ITALDATA
AVELLINO - (AV)

POLITECNICO DI MILANO
MILANO - (MI)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
MILANO - (MI)

UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI FIRENZE DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI
FIRENZE - (FI)

• Costo Totale	€ 6.092.000,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 3.202.000,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 1.890.000,00
- di cui attività di Formazione	€ 1.000.000,00
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 GPS DM28910

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	1.326.250	-	-	-	587.500	-	1.913.750
Spese generali	795.750	-	-	-	352.500	-	1.148.250
Attrezzature	30.000	-	-	-	-	-	30.000
Consulenze	-	-	-	-	90.000	-	90.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	20.000	-	-	-	-	-	20.000
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	2.172.000	-	-	-	1.030.000	-	3.202.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.172.000	-	-	-	1.030.000	-	3.202.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	1.081.250	-	-	-	100.000	-	1.181.250
Spese generali	648.750	-	-	-	60.000	-	708.750
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	1.730.000	-	-	-	160.000	-	1.890.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.730.000	-	-	-	160.000	-	1.890.000

	FORMAZIONE TOTALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	900.000	-	-	-	-	-	900.000
Spese trasferta personale	-	-	-	-	-	-	-
Altre spese correnti	70.000	-	-	-	-	-	70.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	30.000	-	-	-	-	-	30.000
Subtotale	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000

Legge 297/1999 GPS DM28910

	FORMAZIONE ESTERNA						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	900.000	-	-	-	-	-	900.000
Spese trasferta personale	-	-	-	-	-	-	-
Altre spese correnti	70.000	-	-	-	-	-	70.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	30.000	-	-	-	-	-	30.000
Subtotale	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000

Nessun costo per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28910

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	1.303.200,00	-	-	515.000,00	-	1.818.200,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	868.800,00	-	-	105.000,00	-	973.800,00
- di cui CA fino a €	781.920,00	-	-	94.500,00	-	876.420,00
- di cui CO fino a €	86.880,00	-	-	10.500,00	-	97.380,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	2.172.000,00	-	-	620.000,00	-	2.792.000,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	605.500,00	-	-	40.000,00	-	645.500,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	1.124.500,00	-	-	67.500,00	-	1.192.000,00
- di cui CA fino a €	1.012.050,00	-	-	60.750,00	-	1.072.800,00
- di cui CO fino a €	112.450,00	-	-	6.750,00	-	119.200,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.730.000,00	-	-	107.500,00	-	1.837.500,00

	FORMAZIONE TOTALE					
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
TOTALE CS fino a €	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00

	FORMAZIONE ESTERNA					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
TOTALE CS fino a €	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28910

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	2.463.700,00	1.000.000,00	3.463.700,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	2.165.800,00	-	2.165.800,00
- di cui CA fino a €	1.949.220,00	-	1.949.220,00
- di cui CO fino a €	216.580,00	-	216.580,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	4.629.500,00	1.000.000,00	5.629.500,00

Legge 297/1999 GPS DM28910

CONSORZIO MILANO RICERCHE

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	306.250	-	-	-	131.250	-	437.500
Spese generali	183.750	-	-	-	78.750	-	262.500
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	490.000	-	-	-	210.000	-	700.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	490.000	-	-	-	210.000	-	700.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	131.250	-	-	-	56.250	-	187.500
Spese generali	78.750	-	-	-	33.750	-	112.500
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	210.000	-	-	-	90.000	-	300.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	210.000	-	-	-	90.000	-	300.000

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28910

CONSORZIO MILANO RICERCHE

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	40,0%	45,0%	50,0%	50,0%	50,0%
- di cui CA (90%)	36,0%	40,5%	45,0%	45,0%	45,0%
- di cui CO (10%)	4,0%	4,5%	5,0%	5,0%	5,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	35,0%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	65,0%	70,0%	75,0%	75,0%	75,0%
- di cui CA (90%)	58,5%	63,0%	67,5%	67,5%	67,5%
- di cui CO (10%)	6,5%	7,0%	7,5%	7,5%	7,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28910

CONSORZIO MILANO RICERCHE

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	294.000,00	-	-	105.000,00	-	399.000,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	196.000,00	-	-	105.000,00	-	301.000,00
- di cui CA fino a €	176.400,00	-	-	94.500,00	-	270.900,00
- di cui CO fino a €	19.600,00	-	-	10.500,00	-	30.100,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	490.000,00	-	-	210.000,00	-	700.000,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	73.500,00	-	-	22.500,00	-	96.000,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	136.500,00	-	-	67.500,00	-	204.000,00
- di cui CA fino a €	122.850,00	-	-	60.750,00	-	183.600,00
- di cui CO fino a €	13.650,00	-	-	6.750,00	-	20.400,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	210.000,00	-	-	90.000,00	-	300.000,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28910

CONSORZIO MILANO RICERCHE

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	495.000,00	-	495.000,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	505.000,00	-	505.000,00
- di cui CA fino a €	454.500,00	-	454.500,00
- di cui CO fino a €	50.500,00	-	50.500,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.000.000,00	-	1.000.000,00

Legge 297/1999 GPS DM28910

INNOVA CONSORZIO PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA SRL

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	112.500	-	-	-	-	-	112.500
Spese generali	67.500	-	-	-	-	-	67.500
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	180.000	-	-	-	-	-	180.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	180.000	-	-	-	-	-	180.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	137.500	-	-	-	-	-	137.500
Spese generali	82.500	-	-	-	-	-	82.500
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	220.000	-	-	-	-	-	220.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	220.000	-	-	-	-	-	220.000

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28910

INNOVA CONSORZIO PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA SRL

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	40,0%	45,0%	50,0%	50,0%	50,0%
- di cui CA (90%)	36,0%	40,5%	45,0%	45,0%	45,0%
- di cui CO (10%)	4,0%	4,5%	5,0%	5,0%	5,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	35,0%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	65,0%	70,0%	75,0%	75,0%	75,0%
- di cui CA (90%)	58,5%	63,0%	67,5%	67,5%	67,5%
- di cui CO (10%)	6,5%	7,0%	7,5%	7,5%	7,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28910

INNOVA CONSORZIO PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA SRL

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	108.000,00	-	-	-	-	108.000,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	72.000,00	-	-	-	-	72.000,00
- di cui CA fino a €	64.800,00	-	-	-	-	64.800,00
- di cui CO fino a €	7.200,00	-	-	-	-	7.200,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	180.000,00	-	-	-	-	180.000,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	77.000,00	-	-	-	-	77.000,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	143.000,00	-	-	-	-	143.000,00
- di cui CA fino a €	128.700,00	-	-	-	-	128.700,00
- di cui CO fino a €	14.300,00	-	-	-	-	14.300,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	220.000,00	-	-	-	-	220.000,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28910

INNOVA CONSORZIO PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA SRL

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	185.000,00	-	185.000,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	215.000,00	-	215.000,00
- di cui CA fino a €	193.500,00	-	193.500,00
- di cui CO fino a €	21.500,00	-	21.500,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	400.000,00	-	400.000,00

Legge 297/1999 GPS DM28910

ITALDATA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	907.500	-	-	-	-	-	907.500
Spese generali	544.500	-	-	-	-	-	544.500
Attrezzature	30.000	-	-	-	-	-	30.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	20.000	-	-	-	-	-	20.000
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	1.502.000	-	-	-	-	-	1.502.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.502.000	-	-	-	-	-	1.502.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	812.500	-	-	-	-	-	812.500
Spese generali	487.500	-	-	-	-	-	487.500
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	1.300.000	-	-	-	-	-	1.300.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.300.000	-	-	-	-	-	1.300.000

	FORMAZIONE TOTALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	900.000	-	-	-	-	-	900.000
Spese trasferta personale	-	-	-	-	-	-	-
Altre spese correnti	70.000	-	-	-	-	-	70.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	30.000	-	-	-	-	-	30.000
Subtotale	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000

Legge 297/1999 GPS DM28910

	FORMAZIONE ESTERNA						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	900.000	-	-	-	-	-	900.000
Spese trasferta personale	-	-	-	-	-	-	-
Altre spese correnti	70.000	-	-	-	-	-	70.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	30.000	-	-	-	-	-	30.000
Subtotale	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000

Nessun costo di Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28910

ITALDATA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	40,0%	45,0%	50,0%	50,0%	50,0%
- di cui CA (90%)	36,0%	40,5%	45,0%	45,0%	45,0%
- di cui CO (10%)	4,0%	4,5%	5,0%	5,0%	5,0%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	35,0%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	65,0%	70,0%	75,0%	75,0%	75,0%
- di cui CA (90%)	58,5%	63,0%	67,5%	67,5%	67,5%
- di cui CO (10%)	6,5%	7,0%	7,5%	7,5%	7,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	FORMAZIONE ESTERNA				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOTALE CS	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28910

ITALDATA

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	901.200,00	-	-	-	-	901.200,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	600.800,00	-	-	-	-	600.800,00
- di cui CA fino a €	540.720,00	-	-	-	-	540.720,00
- di cui CO fino a €	60.080,00	-	-	-	-	60.080,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.502.000,00	-	-	-	-	1.502.000,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	455.000,00	-	-	-	-	455.000,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	845.000,00	-	-	-	-	845.000,00
- di cui CA fino a €	760.500,00	-	-	-	-	760.500,00
- di cui CO fino a €	84.500,00	-	-	-	-	84.500,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	1.300.000,00	-	-	-	-	1.300.000,00

	FORMAZIONE TOTALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
TOTALE CS fino a €	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00

	FORMAZIONE ESTERNA					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
TOTALE CS fino a €	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28910

ITALDATA

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	1.356.200,00	1.000.000,00	2.356.200,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	1.445.800,00	-	1.445.800,00
- di cui CA fino a €	1.301.220,00	-	1.301.220,00
- di cui CO fino a €	144.580,00	-	144.580,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	2.802.000,00	1.000.000,00	3.802.000,00

Legge 297/1999 GPS DM28910

POLITECNICO DI MILANO

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	106.250	-	106.250
Spese generali	-	-	-	-	63.750	-	63.750
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	90.000	-	90.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	260.000	-	260.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	260.000	-	260.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	43.750	-	43.750
Spese generali	-	-	-	-	26.250	-	26.250
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	70.000	-	70.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	70.000	-	70.000

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28910

POLITECNICO DI MILANO

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	-	-	-	-	-
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	35,0%	30,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	-	-	-	-	-
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	35,0	30,0	25,0	25,0	25,0

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28910

POLITECNICO DI MILANO

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	130.000,00	-	130.000,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	130.000,00	-	130.000,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	17.500,00	-	17.500,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	17.500,00	-	17.500,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28910

POLITECNICO DI MILANO

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	147.500,00	-	147.500,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	147.500,00	-	147.500,00

Legge 297/1999 GPS DM28910

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	175.000	-	175.000
Spese generali	-	-	-	-	105.000	-	105.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	280.000	-	280.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	280.000	-	280.000

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28910

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	-	-	-	-	-
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%

Nessuna forma d'intervento per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28910

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	140.000,00	-	140.000,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	140.000,00	-	140.000,00

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28910

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	140.000,00	-	140.000,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	140.000,00	-	140.000,00

Legge 297/1999 GPS DM28910

UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI FIRENZE DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	175.000	-	175.000
Spese generali	-	-	-	-	105.000	-	105.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	280.000	-	280.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	280.000	-	280.000

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28910

UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI FIRENZE DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	-	-	-	-	-
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	60,0%	55,0%	50,0%	50,0%	50,0%

Nessuna forma d'intervento per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28910

UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI FIRENZE DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	140.000,00	-	140.000,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	140.000,00	-	140.000,00

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM28910

UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI FIRENZE DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	140.000,00	-	140.000,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	140.000,00	-	140.000,00

12A08146

DECRETO 11 luglio 2012.

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici in Palermo, ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E
IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n.127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il D.M.16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del D.M.22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il D.M. 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in "Scienze della mediazione linguistica" di cui all'all.3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1989 con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Palermo, via Riccardo Wagner 10, successivamente trasferita in via Principe di Belmonte 101, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Visto il decreto del direttore generale del servizio per l'autonomia e gli studenti in data 31 luglio 2003, con il quale è stato confermato il riconoscimento della predetta Scuola, che ha assunto la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici; conseguentemente la scuola è stata abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in "Scienze della mediazione linguistica" di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38, del 2002;

Visto il D.D. 22 giugno 2012 con il quale la citata Scuola è stata autorizzata a trasferire la propria sede in Palermo da via Principe di Belmonte 101 a via Benedetto Gravina, 41/a;

Vista l'istanza con la quale la predetta Scuola ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili per ciascun anno da 30 a 60 unità e per l'intero corso a 180 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 28 maggio 2012;

Decreta:

La Scuola superiore per mediatori linguistici di Palermo, via Benedetto Gravina, 41/a è autorizzata ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso da 30 a 60 unità e, per l'intero corso, a 180 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2012

Il direttore generale: LIVON

12A08140

DECRETO 11 luglio 2012.

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici «Prospero Moisè Loria» in Milano, ad istituire una sede periferica a Castellanza, Palazzo Cesil.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E
IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n.38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in "Scienze della mediazione linguistica" di cui all'all. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il D.D.30 settembre 2005 con il quale la società umanitaria è stata autorizzata ad istituire una Scuola superiore per mediatori linguistici, con sede in Milano, in via Daverio n. 7;

Visto il D.D. 22 ottobre 2008 con il quale la società umanitaria è stata autorizzata ad istituire una sede periferica della Scuola superiore per mediatori linguistici a Genova, in Corso Mentana, 27;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il D.D. 8 giugno 2012 con il quale la predetta Scuola ha chiesto il cambio di denominazione da Scuola superiore per mediatori linguistici "Società Umanitaria" in Scuola superiore per mediatori linguistici "Prospero Moisè Loria";

Vista l'istanza presentata dalla predetta Scuola per l'istituzione di una sede periferica della Scuola superiore per mediatori linguistici con sede in Castellanza (Varese), Palazzo Cesil, via Luigi Pomini n. 13;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 28 maggio 2012;

Decreta:

La Scuola superiore per mediatori linguistici "Prospero Moisè Loria" con sede in Milano, via Daverio, 7 è autorizzata ad istituire una sede periferica della predetta Scuola a Castellanza (Varese), Palazzo Cesil, via Luigi Pomini n. 13.

La Scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle Università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in "Scienze della mediazione linguistica" di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000, sostituito dalla classe L12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007.

Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno è pari a 50 unità e, complessivamente per l'intero ciclo a 150 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2012

Il direttore generale: LIVON

12A08141

DECRETO 11 luglio 2012.

Autorizzazione all'Associazione «Ricerca e Didattica Onlus» in Napoli, ad istituire una Scuola Superiore per mediatori linguistici denominata «Scuola Superiore per mediatori linguistici Multicenter Institute» in Pozzuoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Vista l'istanza presentata dall'Associazione «Ricerca e Didattica Onlus» con sede a Napoli, via Duomo n. 77, per l'istituzione di una Scuola superiore per mediatori linguistici denominata «Scuola Superiore per mediatori linguistici Multicenter Institute» con sede in Pozzuoli (Napoli), via Campana n. 270, per i fini di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della scuola, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 28 maggio 2012;

Decreta:

L'Associazione «Ricerca e Didattica Onlus» con sede a Napoli, via Duomo n. 77 è autorizzata ad istituire una Scuola superiore per mediatori linguistici denominata «Scuola Superiore per mediatori linguistici Multicenter Institute» con sede in Pozzuoli (Napoli), via Campana n. 270.

La scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000, sostituito dalla classe L12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007.

Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno è pari a 60 unità e, complessivamente per l'intero ciclo a 180 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2012

Il direttore generale: LIVON

12A08162

DECRETO 13 luglio 2012.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «I.P.G.E., Istituto di Psicoterapia della Gestalt Espressiva», ad istituire e ad attivare nella sede di Ponte San Giovanni un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «I.P.G.E. Istituto di Psicoterapia della Gestalt Espressiva» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Ponte San Giovanni (Perugia) - via Luigi Catanelli, 23 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 16 unità e, per l'intero corso, a 64 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 28 giugno 2012, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento rilevando che il modello scientifico culturale si dilunga sui presupposti filosofici dell'approccio gestaltista ma trascura di indicarne le valenze specificamente cliniche, relative alla sua applicazione a particolari quadri patologici, non affrontando il tema delle indicazioni e delle controindicazioni, centrale nel lavoro psicoterapeutico.

Parimenti, non sono indicate ricerche che comprovino l'efficacia del trattamento. Questa impostazione, che privilegia informazioni lontane dall'ambito clinico, è ben rappresentata anche dagli argomenti e dalla bibliografia indicata come obbligatoria per ciascuna annualità. Sono così indicati testi e autori molto differenti tra loro e talvolta contrastanti, in una prospettiva che risulta confusiva e che male si accorda con le necessità di fornire ai discenti un quadro teorico di riferimento coerente.

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «I.P.G.E. Istituto di Psicoterapia della Gestalt Espressiva» con sede in in Ponte San Giovanni (Perugia) - via Luigi Catanelli, 23 - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2012

Il direttore generale: LIVON

12A08170

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 giugno 2012.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1-naftilacetammide (NAD).

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 786/2011 della Commissione che approva la sostanza attiva 1-naftilacetammide (NAD) in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e modifica la decisione 2008/941 /CE con la conseguente cancellazione della sostanza attiva in questione dall'allegato alla decisione stessa;

Visto l'articolo 2, paragrafo l, del suddetto regolamento, che stabilisce i tempi e le modalità per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1-naftilacetammide (NAD) alle disposizioni in esso riportate;

Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento è previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque accedervi;

Considerato altresì, che dette informazioni relative al regolamento di approvazione della sostanza attiva 1-naftilacetammide (NAD), sono riportate anche nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it all'interno delle indicazioni operative per i regolamenti di approvazione delle sostanze attive stesse;

Considerato che gli Stati membri verificano, in particolare, che le condizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 786/2011 della Commissione, escluse quella della parte B della colonna relativa a disposizioni particolari di tale allegato, siano rispettate e che il titolare delle autorizzazioni sia in possesso del fascicolo sopra menzionato;

Considerato gli Stati membri, al termine di dette verifiche, modificano o revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari autorizzati, a base della sostanza attiva 1-naftilacetammide (NAD), entro il 30 giugno 2012;

Considerato che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, riportati in allegato al presente decreto sono risultati, al termine delle necessarie verifiche tecnico-amministrative, non conformi a quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento (UE) n. 786/2011 della Commissione;

Ritenuto di procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissioni in commercio dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva 1-naftilacetammide, risultati non conformi al termine delle verifiche previste ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento (UE) n. 786/2011 della Commissione;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva 1-naftilacetammide (NAD), sono revocate dal 1° luglio 2012, in quanto risultate non conformi, al termine delle necessarie verifiche tecnico-amministrative, a quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 786/2011 della Commissione.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca avvenuta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del citato regolamento, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca, mentre l'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1-naftilacettammide (NAD), la cui autorizzazione è revocata dal 1° luglio 2012

	N. REG.	PRODOTTO FITOSANITARIO	DATA REG.	IMPRESA
1	008702	ROOT	15/02/1995	ISAGRO S.P.A.
2	008703	RADICOL	15/02/1995	ISAGRO S.P.A.
3	008704	GOLD THIN	15/02/1995	ISAGRO S.P.A.
4	008709	TRANSPLANTONE	15/02/1995	ISAGRO S.P.A.
5	008711	AF 96 2%	15/02/1995	GOBBI L. S.R.L.
6	012426	NEU-AMID 3 LG	02/10/2007	GOBBI L. S.R.L.

12A08147

DECRETO 26 giugno 2012.

Modifica del decreto 14 maggio 2012 relativo alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acido 1-naftilacetico (NAA).

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione d -1 Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012,

n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto dirigenziale 14 maggio 2012 relativo alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acido 1-naftilacetico (NAA);

Rilevato che nell'elenco allegato al decreto stesso del 14 maggio 2012 è stato erroneamente riportato il prodotto fitosanitario ULTRASTIM 312 (reg. n. 10699) dell'Impresa Biolchim S.p.a.;

Ritenuto di dover modificare il citato decreto del 14 maggio 2012;

Decreta:

Il prodotto fitosanitario ULTRASTIM 312 (reg. n. 10699) dell'Impresa Biolchim S.p.a è stato erroneamente riportato nell'elenco allegato al decreto del 14 maggio 2012 relativo alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acido 1-naftilacetico (NAA).

Pertanto, il prodotto fitosanitario in questione non è revocato a partire dal 1° luglio 2012 ma verrà riregistrato provvisoriamente con successivo decreto dirigenziale, fino alla scadenza dell'approvazione della sostanza attiva NAA in esso contenuta.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2012

Il direttore generale: BORRELLO

12A08148

DECRETO 28 giugno 2012.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Everoil»

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvariti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e

scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto datato 25 giugno 2002 n. 11386, con il quale l'Impresa ITAL-AGRO Srl con sede legale in Salerano sul Lambro (LO), Via Vittorio Veneto n. 81, è stata autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato EVEROIL, fino al 25 giugno2012;

Rilevato che per il prodotto fitosanitario di cui trattasi l'Impresa titolare della registrazione, ha comunicato la rinuncia alla registrazione stessa;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla revoca del prodotto fitosanitario in questione;

Decreta:

È revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario, EVEROIL registrato al n. 11386, a nome dell'impresa Ital-Agro Srl, con sede legale in Salerano sul Lambro (LO), Via Vittorio Veneto n. 81.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2012

Il direttore generale: BORRELLO

12A08136

DECRETO 28 giugno 2012.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base di piriprossifen (pyriproxyfen).

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti i decreti con i quali sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio i prodotti fitosanitari riportati nella tabella allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1° luglio 2008, modificato dal decreto 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/39/UE della Commissione del 22 giugno 2010, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva piriprossifen, ora approvata con Reg. (UE) n. 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dal citato decreto 5 novembre 2008 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato decreto legislativo 194/95 nei tempi e con le modalità definite dalle direttive di iscrizione stesse;

Considerato che, di conseguenza, la ri-registrazione provvisoria può essere concessa fino al al 31 dicembre 2018, data di scadenza di approvazione della sostanza attiva piriprossifen, fatte comunque salve - la presentazione e la conseguente valutazione dei dati indicati nella parte B dell'allegato alla modifica della direttiva di approvazione, che il notificante della sostanza attiva di riferimento approvata dovrà presentare alla Commissione e agli Stati relatori nei tempi e secondo le modalità definite della relativa direttiva di approvazione;

Considerato altresì che è attualmente in corso l'esame della documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 194/95, che ora figurano nel Reg. n. 546/2011 della Commissione, dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Ritenuto pertanto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza di approvazione della sostanza attiva piriprossifen, fatti salvi gli adempimenti relativi alla presentazione dei dati sopra menzionati e gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

I prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva piriprossifen, sono ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2018, che corrisponde alla data di scadenza di approvazione della sostanza attiva piriprossifen.

Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione:

la presentazione e la conseguente valutazione da parte della Commissione dei dati indicati nella parte B dell'allegato alla modifica della direttiva di approvazione della sostanza attiva piriprossifen, che dovranno essere presentati entro la data di presentazione prevista dal citato decreto 30 dicembre 2010;

gli adeguamenti alle conclusioni della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 194/95, che ora figurano nel Reg. n. 546/2011 della Commissione, tuttora in corso.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 28 giugno 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sola sostanza attiva piriprossifen (pyriproxyfen) ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza di approvazione della sostanza attiva stessa ai sensi del decreto ministeriale 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1° luglio 2008:

	N. reg.	Nome prodotto	Data reg.	Impresa
1.	012117	ADMIRAL 10 EC	01/03/2004	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
2.	012133	JUVINAL 10 EC	25/06/2004	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
3.	014796	ATOMINAL 10 EC (copia di 12117)	08/01/2010	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
4.	014801	AIKO 10 EC (copia di 12117)	08/01/2010	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

12A08137

DECRETO 28 giugno 2012.

Revoca, su rinuncia, di prodotti fitosanitari registrati a nome dell'impresa Sipcam S.p.a., a base della sostanza attiva azadiractina.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE. relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (C:E) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione - del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti i decreti con i quali sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio i prodotti litosanitari elencati nella seguente tabella registrati al numero. alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata:

N. Reg. ne	Nome prodotto	Data Reg. ne	Impresa
010303	OIKOS 25 PLUS	03/02/2000	Sipcam S.P.A.
010304	OIKOS PB	03/02/2000	Sipcam S.P.A.
011811	OIKOS GREEN	23/02/2005	Sipcam S.P.A.

Rilevato che per i prodotti fitosanitari di cui alla tabella sopra riportata l'impresa titolare delle registrazioni hanno comunicato la rinuncia alle registrazioni stesse;

Ritenuto di procedere alla revoca delle registrazioni dei prodotti fitosanitari di cui alla tabella sopra riportata;

Decreta:

Sono revocate, a seguito di rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari elencati nella seguente tabella, registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata:

N. Reg. ne	Nome prodotto	Data Reg. ne	Impresa
010303	OIKOS 25 PLUS	03/02/2000	Sipcam S.P.A.
010304	OIKOS PB	03/02/2000	Sipcam S.P.A.
011811	OIKOS GREEN	23/02/2005	Sipcam S.P.A.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità::

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2012

Il direttore generale: BORRELLO

12A08138

DECRETO 2 luglio 2012.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva l-naftilacetammide (NAD) approvata con regolamento (UE) n. 786/2011 della Commissione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91 /414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 786/2011 della Commissione che approva la sostanza attiva 1-naftilacetammide (NAD), in conformità al regolamento (CE) 11.1107/2009 e modifica la decisione 2008/941/CE con la conseguente cancellazione della sostanza attiva in questione dall'allegato alla decisione stessa;

Visto l'art. 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento (UE) n. 786/2011 della Commissione, che stabilisce i tempi e le modalità per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1- naftilacetammide (NAD) alle nuove disposizioni in esso riportate;

Considerato altresì che dette informazioni sono riportate anche nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it all'interno delle indicazioni operative per i regolamenti di approvazione delle sostanze attive stesse;

Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento è previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1-naftilacetammide (NAD), siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque accedervi;

Considerato altresì, che le ri-registrazioni provvisorie dei prodotti fitosanitari, riportate nell'allegato al presente decreto possono essere concesse fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 1-naftilacetammide (NAD), fatto salvo la presentazione, entro i termini stabiliti, di un dossier conforme alle prescrizione del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle "disposizioni specifiche" dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa;

Ritenuto pertanto, di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari, fino al 31 dicembre 2021, termine dell'approvazione della sostanza attiva 1-naftilacetammide (NAD), fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dal regolamento (UE) n. 786/2011 della Commissione, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

I prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva 1-naftilacetammide (NAD), approvata con regolamento (UE) n. 786/2011 della Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa.

Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, riportati in allegato, gli adempimenti e gli adeguamenti che prevedono la presentazione di un dossier, entro i termini riportati nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it, all'interno delle indicazioni operative per i regolamenti di approvazione delle sostanze attive. Detto dossier deve essere conforme alle prescrizione del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle "disposizioni specifiche" dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 786/2011 della Commissione di approvazione della sostanza attiva 1-naftilacetammide (NAD).

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanítari a base della sostanza attiva 1-naftilacetammide (NAD) ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2021.

N. Registrazione	Prodotto	Impresa
008981	DIRADONE	NUFARM ITALIA S.R.L.
011935	ORMOFRUT ALFA	NUFARM ITALIA S.R.L.
008711	ALLEGANTE 2% AF 96	GOBBI L. S.R.L.
008712	ALLEGANTE 4% AF 96	GOBBI L. S.R.L.
008715	DIRAMID	GOBBI L. S.R.L.
008717	GERAMID NEU	GOBBI L. S.R.L.
008718	GERAMID NEU D	GOBBI L. S.R.L.
008837	GERMON BEWURZE-LUNGSPUDER PER TALEE ERBACEE	GOBBI L. S.R.L.
008838	GERMON BEWURZE-LUNGSPUDER PER TALEE LEGNOSE	GOBBI L. S.R.L.
012114	AUXIGER LG	GOBBI L. S.R.L.
012715	AUXISET 4	GOBBI L. S.R.L.
008706	AMID THIN W	ISAGRO S.P.A.

12A08135

DECRETO 10 luglio 2012.

Elenco delle officine che alla data del 30 giugno 2012, risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici ed elenco delle officine con revoca dell'autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Visto l'art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale l'elenco delle officine autorizzate alla produzione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il D.D. del 15 febbraio 2006 concernente la "Specificazione dei contenuti della domanda di autorizzazione alla produzione di presidi medico-chirurgici";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge n. 172 del 13 novembre 2009 recante l'istituzione del Ministero della Salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108 "Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute";

Ritenuto di dover assicurare l'adempimento previsto dal menzionato art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Decreta:

Art. 1.

1. Le officine che alla data del 30 giugno 2012 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici sono elencate nell'allegato 1.

2. Le officine alle quali è stata revocata l'autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici sono elencate nell'allegato 2.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2012

Il direttore generale: MARLETTA

ALLEGATO 1

Elenco delle officine che alla data del 30 giugno 2012 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici

3V SIGMA S.P.A.	VIA C. COLOMBO, 45	GRASSOBBIO	BG
AEROSOL SERVICE ITALIANA S.R.L.	VIA DEL MAGLIO, 6	VALMADRERA	LC
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	VIA REGINALDO GIULIANI, 201	FIRENZE	FI
AGRIPHAR ITALIA S.p.A.	VIA NINO BIXIO, 6	CENTO	FE
ALCA CHEMICAL SRL	STRADA CARPICE 10/B	MONCALIERI	TO
ALLEGRINI S.P.A.	VIA SALVO D'ACQUISTO, 2	GRASSOBBIO	BG
ALMA CHIMICA S.R.L.	VIA SCALABRINI, 33	FINO MORNASCO	CO
ALPATEC S.P.A.	VIA DELL'INDUSTRIA, 2	NOGAROLE ROCCA	VR
ALTHALLER ITALIA S.R.L.	STRADA COMUNALE PER CAMPAGNA, 5	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI
ARTSANA S.P.A.	VIA SALDARINI CATELLI, 6/10	CASNATE CON BERNATE	CO
ARTSANA S.P.A.	VIA MARCONI, 1	GESSATE	MI
ASSUT EUROPE S.P.A.	ZONA INDUSTRIALE	MAGLIANO DEI MARSI	AQ
ATAS S.R.L.	VIA NAZIONALE, 212	CODISOTTO DI LUZZARA	RE
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.	VIA PONTASSO, 13	CASELLA	GE
BAM DI BENAZZI E UTTINI S.N.C.	VIA NUOVA SELICE, 20	SAN PATRIZIO DI CONSELICE	RA
BARCHEMICALS S.R.L.	VIA S. ALLENDE, 14	CASTELNUOVO RANGONE	MO
BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 9	FILAGO	BG
BBG COSMETICS SRL	VIA LUIGI GALVANI, 4	OZZERO	MI
BERGEN S.R.L.	VIA ROMA, 90	CASTEL D'AZZANO	VR
BETAFARMA S.P.A.	VIA E. DE NICOLA, 10	CESANO BOSCONE	MI
BETTARI DETERGENTI S.r.l.	VIA GALILEO GALILEI, 2	PONCARALE	BS
BIER FARMACEUTICI S.a.s.	VIA CUPA CAPODICHINO, 19	NAPOLI	NA
BIOCHIMICA S.P.A.	VIA ROMA, 49	ZOLA PREDOSA	BO
BIOCHIMICA SPA	VIA BRUNO BUOZZI, 11	CADRIANO DI GRANAROLO DELL'EMILIA	BO
BOLTON MANITOBA S.P.A.	VIA A. DE GASPERI, 3	NOVA MILANESE	MI
BORMAN ITALIANA S.r.l.	VIA GRAMSCI, 76	SETTIMO MILANESE	MI
CARMA S.r.l.	VIA DELL'INDUSTRIA, 11	PIEVE D'ALPAGO	BL
CENTROCHIMICA TORINO SRL	VIA RONDO' BERNARDO, 12	BORGARETTO DI BEINASCO	TO
CHELAB SRL (controlli)	VIA FRATTA, 25	RESANA	TV
CHEMIA S.p.A.	VIA STATALE, 327 - C.P. 7	DOSSO	FE
CHEMICALS LAIF S.R.L.	VIA DELL'ARTIGIANATO, 13	VIGONZA	PD
CHEMITECH S.R.L.	VIA MATTEOTTI, 50	MORI	TN
CICIEFFE S.R.L.	VIA PROVINCIALE, 13	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG
CIP 4 SRL	VIA G. VERDI,10	ASSAGO	MI
CO.IND s.c.	VIA SALICETO, 22	CASTEL MAGGIORE	BO
COLGATE-PALMOLIVE ITALIA S.R.L.	VIALE PALMOLIVE, 18	ANZIO	RM
COLKIM S.R.L.	VIA PIEMONTE, 50	OZZANO EMILIA	BO
CONTER S.P.A.	VIA EUROPA, 44	LODI VECCHIO	LO
CONVERTING WET WIPES S.R.L.	VIA DELLE INDUSTRIE, 15	DRESANO	MI
COSMINT S.P.A.	VIA XXV APRILE, 15	OLGIATE COMASCO	CO
COSMOPROJECT SRL	STRADA MAZZABUE, 5	CASALE DI MEZZANI	PR
DALTON S.P.A.	VIA 2 GIUGNO, 9	LIMBIATE	MI
DEA SRL	VIA DEI CACCIATORI, 74/76	NICHELINO	TO
DECO INDUSTRIE S. COOP. P. A.	VIA CADUTI DEL LAVORO, 2	BAGNACAVALLO	RA

DEFOR ITALIANA S.N.C. DI FORNASIER FLORIANO ULISSE & C.	VIA ALLA SEGA, 4	FOLLINA	TV
DEISA EBANO S.P.A.	VIA COLLAMARINI, 27	BOLOGNA	BO
DEOFLOR SPA	VIA NESPOLATE, 48	CONFIENZA	PV
DETERCHIMICA 3000 S.R.L.	Z.I. LOCALITA' QUARTACCIO	FABBRICA DI ROMA	VT
DIACHEM S.P.A.	STRADA STAT. PADANA SUPERIORE KM. 185,8	CARAVAGGIO	BG
DIVA INTERNATIONAL SRL	VIA DELL'INDUSTRIA, 7	SPELLO	PG
DIVERSEY ITALY PRODUCTION SRL	S.S. 235	BAGNOLO CREMASCO	CR
DOPPEL FARMACEUTICI SRL	VIA MARTIRI DELLE FOIBE, 1	CORTEMAGGIORE	PC
D'ORTA S.P.A.	VIA PROVINCIALE PIANURA - LOC. S. MARTINO, 18	POZZUOLI	NA
DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL DOTT. A. FRANCIONI E DI M. GEROSA S.R.L.	VIA P. NENNI,12	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO
ECOLAB PRODUCTION ITALY SRL	VIA GRANDI, 9/11	ROZZANO	MI
ECOLKEM SRL	VIA DELLA CHIMICA, 2/4	POVOLARO DI DUEVILLE	VI
E'COSI' S.R.L.	VIA G.GIORGI, 12	Loc.Villa Selva FORLI'	FO
EMMEGI DETERGENTS S.P.A.	VIA MARCONI, 5	TRENZANO	BR
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	VIALE DEL LAVORO, 10	ROVIGO	RO
EURO COSMETIC SRL	VIA DEI DOSSI, 16	TRENZANO	BS
EUROFINS BIOLAB SRL (controlli)	VIA BRUNO BUOZZI, 2	VIMODRONE	MI
EVIFILL SRL	VIA DANTE ALIGHIERI 1/A	S.PROSPERO SULLA SECCHIA	MO
F.P. S.R.L.	VIALE DEL LAVORO, 40	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR
FABBRICA MOBILIOL G. MARTINELLI SRL	VIA AURELIA NORD, 62/58	VIAREGGIO	LU
FARMOL S.P.A.	VIA VERDELLA, 3	COMUN NUOVO	BG
FERBI S.R.L.	VIALE 1° MAGGIO	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A	VIA GARIBALDI, 32	SAN MARTINO DI LUPARI	PD
FILIA S.P.A.	VIA PRAGA, 24	Località SPINI DI GARDOLO	TN
FILL CHIMICA DI FIAMMENGHI L. E L. & C.	VIA DEL LAVORO, 12 - Z.I. MONTALETTO	CERVIA	RA
FIRMA S.R.L.	VIA PER MODENA, 28	CORREGGIO	RE
FORMASTER DI EMANUELA MAGNANI & C. S.A.S.	VIA VERATTO	SANTIMENTO DI ROTTOFRENO	PC
G.S. L'ABBATE S.R.L.	VIA ROMA, 220	FASANO	BR
GAMMA INTERNATIONAL S.R.L.	VIA NETTUNENSE KM 23,400	APRILIA	LT
GERMO S.P.A.	VIA GIOTTO, 19/21	CORMANO	MI
GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A.	VIA FIGINI, 41	MUGGIO'	MB
GUGLIELMO PEARSON SRL	VIA VALLECALDA, 110I /110L	CAMPO LIGURE	GE
HENKEL ITALIA S.P.A.	VIALE COMO, 22	LOMAZZO	CO
HYDRA FARMACOSMETICI S.P.A.	VIA DELLE INDUSTRIE, 10	RONCHI DI VILLAFRANCA PADOVANA	PD
HYGAN S.R.L.	VIA A. MEUCCI, 5	LAIVES - LEIFERS	BZ
I.C.E. FOR S.P.A.	VIA P. PICASSO, 16	MAGENTA	MI
I.C.F. S.R.L.	VIA G. B. BENZONI - FRAZ. SCANNABUE	PALAZZO PIGNANO	CR
I.M.P. IMBALLAGGI MATERIE PLASTICHE S.P.A.	VIA IV NOVEMBRE, 8	ALTAVILLA VICENTINA	VI
I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.	NONA STRADA, 5	PADOVA	PD
I.R.C.A. SERVICE S.P.A.	S.S. CREMASCA 591, 10	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG
IGO S.R.L.	VIA PALAZZO, 46	ALBANO S. ALESSANDRO	BG
INCHITAL S.A.S. DI VISENTINI DR MARIO & C	VIA FONTANE, 71	VILLORBA	TV
INCO SRL	VIA DEL FIFFO, 5	PIANORO	BO
INDUSTRIALCHIMICA S.R.L.	VIA SORGAGLIA, 25	ARRE	PD
INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE S.R.L.	VIA LAURENTINA KM 26,500	POMEZIA	RM

ISTITUTO CANDIOLI PROFILATTICO E FARMACEUTICO S.p.A.	VIA A. MANZONI,2	BEINASCO	TO
ITS DETERGENTI S.R.L.	VIA MONTE SANTO, 37	SEREGNO	MI
IVERS LEE ITALIA S.P.A.	CORSO DELLA VITTORIA, 1533	CARONNO PERTUSELLA	VA
J COLORS S.P.A.	VIA VENEZIA, 4	FINALE EMILIA	MO
KEMIKA S.P.A.	VIA G. DI VITTORIO, 55 CO.IN.OVA 2	OVADA	AL
KITER S.R.L.	VIA ASSIANO, 7/B	SETTIMO MILANESE	MI
KOLLANT SRL	VIA C. COLOMBO, 7/7A	VIGONOVO	VE
L.B.I. LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.R.L.	VIA TITO SPERI 3/5	SAN VITTORE OLONA	MI
LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.	VIA VICENZA, 2	SCHIO	VI
LABORATORIO RODEX S.A.S. DI MANUELA CORTESE & C.	VIA CARDUCCI, 13 - LOC. LA FONTINA	GHEZZANO DI SAN GIULIANO TERME	PI
LACHIFARMA S.R.L.	S.S. 16 - ZONA INDUSTRIALE	ZOLLINO	LE
LAMP S. PROSPERO S.P.A.	VIA DELLA PACE, 25/A	SAN PROSPERO	MO
LINDENBERG DI COCCHETTI LUIGI	S.S. PADANA INFERIORE Km. 228,8	GADESCO PIEVE DELMONA	CR
LOMBARDA H S.R.L.	VIA MONTEGRAPPA SNC	ALBAIRATE	MI
LUIGI CHIZZONI & C S.R.L.	VIA DELLA MECCANICA, 12 ZAI 2	VERONA	VR
MADEL S.R.L.	VIA E. TORRICELLI, 3	COTIGNOLA (decreto 4 del 07/02/2012)	RA
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	VIA TARANTELLI, 13/15	MOZZATE	CO
MARKA S.R.L.	VIA CIRO MENOTTI, 77	TERRAZZANO DI RHO	MI
MATERIS PAINTS ITALIA S.P.A.	VIA IV NOVEMBRE, 3	PORCARI	LU
MAYER BRAUN DEUTSCHLAND S.R.L.	VIA BRIGATA MARCHE, 129	CARBONERA	TV
MAZZONI MARIO EREDI DI MAURO MAZZONI & C. S.A.S.	VIA ISONZO, 28	MOSSA	GO
MC S.R.L.	VIA S.S. 106, 12	PORTIGLIOLA	RC
MCBRIDE S.P.A.	VIA F.LLI KENNEDY, 28/B	BAGNATICA	BG
MEDISAN DI CARBONA GABRIELLA	VIA REISS ROMOLI, 122/12	TORINO	TO
MIRATO S.P.A.	STRADA PROVINCIALE EST SESIA	LANDIONA	NO
MONDIAL S.N.C.	VIA DON G. ZONTA, 3	LIMENA	PD
MONTEFARMACO S.P.A.	VIA G. GALILEI, 7	PERO	MI
NEX MEDICAL S.A.S.DI VILLA ANNAMARIA & C.	VIA PER ARLUNO, 37	CASOREZZO	MI
NUNCAS ITALIANA S.P.A.	VIA G. DI VITTORIO, 43	MAZZO DI RHO	MI
NUOVA FARMEC S.R.L.	VIA WALTER FLEMMING, 7	SETTIMO - PESCANTINA	VR
OFFICINE PMC SRL	LOC.CAMERELLE ZONA INDUSTRIALE	POZZILLI	IS
PACKAGING IMOLESE S.p.A.	VIA F.TURATI, 22	IMOLA	BO
PALMA ELECTRONIC SRL	VIA DELL'INDUSTRIA, 7	VILLA BARTOLOMEA	VR
PHARMA MILLENNIUM SRL	VIA PETRARCA, SNC	ROVELLO PORRO	CO
PHARMAC ITALIA S.R.L.	VIALE UMBRIA, 55/57	ROZZANO	MI
PHARMATEK PMC S.R.L.	PIAZZA DELLE INDUSTRIE, 3	CREMOSANO	CR
PROCTER & GAMBLE ITALIA SPA	VIA ARDEATINA, 100	POMEZIA	RM
PROIEZIONE PIU' S.R.L.	VIA MOZAMBICO, 17	RUSSI	RA
PROMOX S.R.L.	VIA DIAZ, 22	LEGGIUNO	VA
RARO S.R.L.	VIA I MAGGIO, 14	MATERA	MT
RE.LE.VI S.P.A.	VIA POSTUMIA, 1	RODIGO	MN
REA INDUSTRIA CHIMICA S.R.L.	VIA S.S. 87 KM 20,700	MARCIANISE	CE
RECKITT BENCKISER ITALIA SPA	VIA S.ANTONIO, 5	MIRA	VE
ROTTAPHARM S.P.A.	VIA ROBBIO, 35	CONFIENZA	PV
S.I.L.C. - SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	STRADA PROVINCIALE,35 - km 4	TRESCORE CREMASCO	CR
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A.	VIA E. TORRICELLI, 2	COTIGNOLA	RA

SAFOSA S.P.A.	VIA LOMBARDIA, SNC	GAGGIANO	MI
SCAM S.R.L.	VIA BELLARIA, 164	SANTA MARIA DI MUGNANO	MO
SI.STE.M. S.P.A.	VIA MODENA, 21	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO
SINAPAK S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO, 7	STRADELLA	PV
SINERGA S.P.A.	VIA DELLA PACCIARNA, 67	GORLA MAGGIORE	VA
SOCHIL CHIMICA S.R.L.	VIA I° MAGGIO SNC ZONA ARTIGIANALE RIPOLI	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE
SOL.BAT. SRL	VIA PO, 5	OPERA	MI
SOLVAY CHIMICA BUSSI S.P.A.	PIAZZALE ELETTROCHIMICA, 1	BUSSI SUL TIRINO	PE
STENAGO SRL	VIALE KENNEDY, 127	SCARPERIA	FI
SUTTER INDUSTRIES S.P.A.	LOCALITÀ LEIGOZZE, 1	BORGHETTO BORBERA	AL
TECNOSOL ITALIA SRL	VIA GAETANO DONIZETTI, 3/L	ASSAGO	MI
TEKNOFARMA S.P.A.	STR. COM. DA BERTOLLA ALL'ABBADIA DI STURA, 14	TORINO	TO
TG CHIMICA INDUSTRIALE SRL	VIA CARPENEDOLO 2	CALVISANO	BS
TOSVAR S.R.L.	VIA DEL LAVORO, 10	POZZO D'ADDA	MI
TRE D DI ZOI FRANCO & C S.A.S.	FRAZIONE SANTA FIORA, 47 - LOC. FALCIGIANO	AREZZO	AR
TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI S.R.L.	VIA OSLAVIA, 18	MILANO	MI
UNILEVER ITALIA MANUFACTURING SRL	VIA LEVER GIBBS, 3	CASALPUSTERLENGO	LO
UNILEVER ITALIA MANUFACTURING SRL	STRADA COMUNALE CERQUETO S.N.C.	POZZILLI	IS
VALMATIC S.R.L.	VIA TURATI, 5	SAN PROSPERO SUL SECCHIA	MO
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L.	VIA DESMAN, 43	S. EUFEMIA DI BORGORICCO	PD
VETOQUINOL ITALIA SRL	VIA PIANA, 265	BERTINORO - Fraz-Capocolle	FO
VPS GROUP S.R.L.	VIA SAN VITALE OVEST, 2901	FR. VILLAFONTANA DI MEDICINA	BO
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.	VIA TERZA STRADA, 12 (Z.I.)	CONSELVE	PD
ZEP ITALIA S.r.l	VIA CREMA, 67/69	BAGNOLO CREMASCO	CR
ZOBELE HOLDING S.P.A.	VIA FERSINA, 4	TRENTO	TN

ALLEGATO 2

Elenco delle officine con *revoca* dell'autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici al 30 giugno 2012

CIFO SPA	VIA ORADOUR, 6	S.GIORGIO DI PIANO	BO	25/05/2012
COSMOSOL SRL	VIA QUARTIANO, 25	MULAZZANO	LO	23/04/2012
DRAGO SPA	VIA PROVINCIALE REGGIO, 63	LEMIZZONE DI CORREGGIO	RE	02/02/2012
GUGLIELMO PEARSON SRL	VIA DELLE FABBRICHE, 40.40A ROSSO	GENOVA VOLTRI	GE	16/03/2012
POLETTA RENZO SNC	VIA M.G.GHIDONI, 42	GOITO	MN	11/06/2012
SEPRAN SAS	VIA BRENTA, 20 Z.I.	ISOLA VICENTINA	VI	16/05/2012
TORRE SRL	VIA PIAN D'ASSO-FR.TORRENIERI	MONTALCINO	SI	20/04/2012

12A08145

DECRETO 10 luglio 2012.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario Rinapyr 200, proveniente dalla Germania ed ivi autorizzato con la denominazione Coragen.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della Salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 14 marzo 2012, con cui l'Impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (TV) Viale della Vittoria 14/b, ha richiesto il permesso di commercio parallelo dalla Germania del prodotto CORAGEN, ivi registrato al n. 6336-00 a nome dell'Impresa Du Pont de Nemours GmbH, con sede legale in Neu-Isenburg (DE);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento CORAGEN, autorizzato in Italia al n. 13981 a nome dell'Impresa Du Pont de Nemours Italiana Srl;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Verde Bio Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome RINAPYR 200;

Accertata la conformità dell'etichetta del prodotto oggetto di commercio parallelo da apporre sulle confezioni importate, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 maggio 2014, all'Impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna, il permesso n. 15469/IP di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato RINAPYR 200, proveniente dalla Germania ed ivi autorizzato al n. 6336-00 con la denominazione CORAGEN.

2. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 50-100-150-200-250-300-500-600-900-1000.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all' Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

RINAPYR 200

Insetticida selettivo specifico per pomacee, drupacee, noce, nocciolo, vite (uva da vino e da tavola), agrumi (non in produzione), patata, mais e mais dolce.

Soluzione Concentrata

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono

Chlorantraniliprole	18,4 g (= 200 g/l)
Coformulanti q.b. a g	100 g

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lunge termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e de bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione in Germania:
DuPont de Nemours GmbH - Hugenottenallee 173-175
63263 Neu-Isenburg (Germany)
N° di registrazione: 6336-00

Importato dalla Germania da:
Verde Bio S.r.l.
Viale della Vittoria 14/b
31044 Montebelluna (TV)
Tel 0423 614260
Registrazione n. 15469/IP Ministero della Salute del 10/07/2012

Officine di rietichettatura / riconfezionamento:
Phyteurop SA - Z.I. de Champagne - F-49260 Montreuil Bellay
SIPC - Rue J. Coste - F-59552 Courchelettes

Contenuto Netto: ml 50-100-150-200-250-300-500-600-900-1000

Partita n.: vedi fondo della confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

- Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto dai corpi idrici superficiali di 15 metri per melo, pero, pesco, nettarine, albicocco, susino, noce e nocciolo e 10 metri per vite da vino e da tavola, arancio, limone e mandarino.
- Per proteggere le api ed altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura.
- Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI MEDICHE

Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo e/o nei mammiferi. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

In caso di inalazione portare all'aria aperta e se necessario somministrare ossigeno o praticare la respirazione artificiale consultando immediatamente il medico. In caso di prolungato contatto con la pelle lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di prolungato contatto con gli occhi risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti e consultare un medico. In caso di ingestione bere 1 o 2 bicchieri di acqua evitando di provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. **Terapia:** sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118.

RINAPYR 200 1/2

MODALITA' D'AZIONE

RINAPYR 200 è un insetticida specifico per la lotta ai più diffusi lepidotteri infestanti pomacee, drupacee, vite, agrumi, mais, mais dolce e per la lotta alla dorifora della patata. Appartiene alla famiglia chimica delle antranilammidi ed è caratterizzato da un meccanismo d'azione non neurotossico. Il prodotto mobilita le riserve di calcio a livello del sistema muscolare delle larve, compromettendone la funzionalità. **RINAPYR 200** agisce prevalentemente per ingestione, ma anche per contatto, provocando la paralisi e la successiva morte dell'insetto.

SPETTRO D'AZIONE

Cydia pomonella (carpocapsa), *Adoxophyes orana* (capua reticulana), *Argyrotaenia pulchellana* (eulia), *Pandemis heparana* (tortrice verde), *Pandemis cerasana* (tortrice gialloverde), *Phyllonorychter blancardella* (litocollete delle pomacee), *Phyllonorychter corylifoliella* (litocollete con mina a placca), *Leucoptera scitella* (cemiostoma), *Ostrinia nubilialis* (piralide), *Cydia molesta* (tignola orientale), *Anarsia lineatella* (anarsia), *Cydia funebrana* (tignola del susino), *Operophtera brumata* (cheimatobia), *Lobesia botrana* (tignoletta della vite), *Eupoecilia ambiguella* (tignola della vite), *Curculio nucum* (balanino del nocciolo), *Phyllocnistis citrella* (minatrice serpentina degli agrumi), *Leptinotarsa decemlineata* (dorifora), *Sesamia* spp. (sesamia), *Helicoverpa armigera* (nottua gialla del pomodoro), *Spodoptera exigua*, *Spodoptera littoralis* (nottua piccola e nottua mediterranea).

DOSI ED EPOCA D'IMPIEGO

Effettuare le applicazioni ad un intervallo di 12-14 giorni su pomacee e 10-14 giorni su drupacee, noce, nocciolo e vite da tavola, posizionando il primo trattamento durante la fase di ovideposizione ed utilizzando l'intervallo più breve e i dosaggi più alti raccomandati in caso di elevata pressione dei parassiti.
Su vite da vino effettuare 1 applicazione per anno; su tutte le altre colture in etichetta (inclusa vite da tavola) il numero massimo di applicazioni consentite è di 2 per anno.

Melo e Pero: può essere impiegato nelle fasi fenologiche comprese fra l'allegagione e la maturazione. Per il controllo di *Cydia pomonella, Adoxophyes orana, Argyrotaenia pulchellana, Pandemis* spp, *Ostrinia nubilalis, Cydia molesta*, utilizzare 18-20 ml/hl (180-300 ml/ha), intervenendo durante l'ovideposizione, prima della schiusura delle prime uova. Per il controllo di *Phyllonorychter blancardella, Phyllonorychter corylifoliella, Leucoptera scitella*, utilizzare 16-18 ml/hl (160-270 ml/ha), intervenendo in fase di ovideposizione prima che siano visibili le mine sulle foglie.
Pesco, Nettarine, Albicocco, Susino: può essere impiegato nelle fasi fenologiche comprese fra l'accrescimento frutti e la maturazione. Utilizzare 18-20 ml/hl (180-300 ml/ha) per il controllo di *C. molesta, A. Pulchellana, Cydia funebrana. Operophtera brumata* e 16-20 ml/hl (160-300 ml/ha) per *A. lineatella*, intervenendo in fase di ovideposizione prima della schiusura delle uova e della penetrazione delle prime larve.
Vite da vino e da tavola: utilizzare 15-18 ml/hl (150-270 ml/ha per la vite da vino e 150-216 ml/ha per la vite da tavola) per il controllo di *E. ambiguella, L. botrana, A. pulchellana*. Intervenire in fase di ovideposizione prima della schiusura uova utilizzando la dose più alta in caso di forte pressione o infestazione prevalente di *E.ambiguella*.
Noce e Nocciolo: può essere impiegato per il controllo di *C. pomonella* e *C. nucum* nelle fasi fenologiche comprese tra l'allegagione e la maturazione. Utilizzare 18-20 ml/hl (180-300 ml/ha), intervenendo durante l'ovideposizione, prima della schiusura delle prime uova.
Arancio, limone, mandarino - **Applicare solo su colture non ancora in produzione:** può essere impiegato a partire dall'allungamento dei germogli. Utilizzare 10-15 ml/hl (50-75 ml/ha) per il controllo di *P.citrella* intervenendo in fase di ovideposizione o alla comparsa delle primissime larve prima che siano visibili le mine sulle foglie.
Patata: utilizzare 50-60 ml/ha per il controllo di *Leptinotarsa decemlineata*. Intervenire in fase di ovideposizione o quando sono visibili le primissime erosioni. Nel caso si rendesse necessaria una seconda applicazione, adottare un intervallo di 14-21 giorni dal primo trattamento.
Mais e Mais Dolce: utilizzare 100-150 ml/ha per il controllo di *Ostrinia nubilalis* e lepidotteri nottuidi quali ad esempio *H. armigera, S. exigua, S. littoralis, Sesamia* spp. Intervenire in fase di ovideposizione o quando sono visibili le primissime rosure; nel caso si rendesse necessaria una seconda applicazione, intervenire a distanza di 10-21 giorni. Su mais dolce, in presenza di elevata pressione dei parassiti, utilizzare la dose più elevata e l' intervallo più breve sopra indicati.

ATTENZIONE: per tutte le colture, le dosi indicate sono riferite a volumi normali e precisamente 10-15 hl/ha per pomacee, drupacee, noce e nocciolo, 8-15 hl/ha per vite da vino, 8-12 hl/ha per vite da tavola, 5 hl/ha per agrumi non ancora in produzione, 3-6 hl/ha per la patata, 2-8 hl/ha per mais e mais dolce. Indipendentemente dai volumi di acqua e dalle attrezzature di distribuzione impiegate, si raccomanda di rispettare la dose di prodotto ad ettaro (minima e massima) indicata per ciascuna coltura e per ciascun parassita.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA

RINAPYR 200 possiede un nuovo meccanismo di azione e va considerato come una nuova opportunità per contrastare il fenomeno della resistenza.
Si può impedire o ritardare l'insorgenza e lo sviluppo di resistenza mediante l'utilizzo di prodotti aventi diverso modo d'azione su generazioni consecutive dello stesso parassita, unitamente all'impiego di mezzi di controllo agronomico e biologico.

Etichetta autorizzata con d.d. 10 luglio 2012

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

RINAPYR 200 secondo lo schema IRAC appartiene al **Gruppo 28 Insetticidi** (modulatore dei recettori rianodinici). Il numero massimo di applicazioni di **RINAPYR 200** consentite è pari a 2 per anno (esclusa vite da vino).

AVVERTENZE AGRONOMICHE: si consiglia di non effettuare il trattamento in caso di pioggia imminente.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Riempire il serbatoio dell'irroratrice da metà a tre quarti del volume totale con acqua pulita, quindi aggiungere **RINAPYR 200** alla dose stabilita. Mettere in funzione l'agitatore e portare a volume mantenendolo in funzione anche durante eventuali soste. In caso di miscele si consiglia di introdurre **RINAPYR 200** dopo i prodotti in formulazione di polvere bagnabile e/o granulari e prima di altri prodotti liquidi. Il contenitore deve essere completamente svuotato e risciacquato con acqua pulita; il liquido di risciacquo deve essere versato direttamente nel serbatoio.

COMPATIBILITA'

RINAPYR 200 non è compatibile con i preparati aventi reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscela effettuata.

FITOTOSSICITA'

RINAPYR 200 è selettivo per le colture riportate in etichetta. In caso di miscela con altri formulati e/o introduzione di nuove varietà si consiglia di effettuare dei saggi preliminari.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Vite da vino: 30 giorni – **Noce, nocciolo:** 21 giorni - **Melo, pero, pesco, nettarine, albicocco, susino, patata:** 14 giorni – **Mais e mais dolce:** 7 giorni - **Vite da tavola:** 3 giorni.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

RINAPYR 200 2/2 Etichetta autorizzata con d.d. 10 luglio 2012

12A08150

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° giugno 2012.

Modalità di attuazione del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici pensionistici di cui al comma 14 del medesimo articolo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 6, comma 2-*quater*, primo periodo e comma 2-*septies* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che stabilisce che le disposizioni in materia di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo si applicano, tra l'altro, nei limiti delle risorse stabilite dal comma 15, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

e) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

e-*bis*) ai lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 24, comma 15, primo periodo, del sopra indicato decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dall'articolo 6, comma 2-*ter* e comma 2-*septies*, lettera *b)*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze da adottarsi entro il 30 giugno 2012, sono definite le modalità di attuazione del comma 14 del sopra indicato articolo 24, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici di cui al medesimo comma 14 nel limite delle risorse individuate dal successivo comma 15;

Visto l'articolo 24, comma 15, secondo e terzo periodo, del sopra indicato decreto-legge n. 201 del 2011, che disciplina l'attività di monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori interessati, prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico fissato dal primo periodo del medesimo comma 15, non saranno prese in considerazione ulteriori domande;

Visto l'articolo 24, comma 15, quarto e quinto periodo, del più volte citato decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede il computo, nell'ambito del complessivo limite numerico, dei lavoratori che intendono usufruire congiuntamente del beneficio di cui al precedente comma 14 e del beneficio relativo al regime delle decorrenze di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché l'applicazione, per i soggetti di cui ai medesimi commi 14 e 15 del decreto-legge n. 201 del 2011, delle disposizioni in materia di adeguamenti all'incremento della speranza di vita di cui al comma 12, dell'articolo 24, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

Visto l'articolo 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che include tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio previsto dall'articolo 24, comma 14, del sopra citato decreto-legge n. 201 del 2011, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al comma 15 del medesimo articolo 24 anche:

i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali

sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile;

i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale,

a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle attuali Direzioni territoriali del lavoro di cui all'articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, o ad altri soggetti equipollenti indicati nel decreto ministeriale da adottarsi entro il 30 giugno 2012; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

Visto l'articolo 6-*bis* del sopra citato decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012;

Ritenuto di dover definire anche per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione il periodo temporale entro cui i lavoratori interessati maturino il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, estendendo quindi a tali soggetti il termine previsto dall'articolo 6, comma 2-*ter*, del sopra citato decreto-legge n. 216 del 2011;

Ritenuto altresì di fissare al compimento di 62 anni la permanenza a carico dei fondi di solidarietà per i lavoratori di cui alla lettera *c)* sopra riportata, per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà;

Tenuto conto dell'elaborazione effettuata dall'INPS sulla base dei relativi elementi amministrativi, trasposta nella tabella riportata nel presente decreto, che ha consentito di verificare la congruità del contingente numerico programmato con riferimento ai soggetti rientranti in ciascuna categoria di soggetti beneficiari e, conseguentemente, la congruità delle risorse complessivamente predeterminate all'articolo 24, comma 15, del decreto- legge n. 201 del 2011;

Considerato che il numero complessivo di tutti i soggetti di cui alle disposizioni sopra riportate aventi i requisiti per accedere al beneficio rientra nel contingente numerico complessivo di 65.000 unità e che le risorse finanziarie complessivamente occorrenti sono pari alle risorse predeterminate all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, individuando, alla tabella di cui al successivo articolo 6, la ripartizione dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici di cui al medesimo comma 14 e ai sensi dello stesso comma 15, nel limite delle risorse complessivamente previste dal medesimo comma 15.

Art. 2.

1. I lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa accedono ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, alle seguenti condizioni:

a) lavoratori di cui alla lettera *a)* del citato comma 14: cessazione dell'attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011 con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) lavoratori di cui alla lettera *b)* del citato comma 14: cessazione dell'attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011;

c) lavoratori di cui alla lettera *c)* del citato comma 14: titolarità al 4 dicembre 2011 della prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; titolarità della medesima prestazione da data successiva al 4 dicembre 2011 se l'accesso alla stessa risulta autorizzato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, fermo restando che gli interessati restano a carico dei Fondi fino al compimento di 62 anni di età;

d) lavoratori di cui alla lettera *d)* del citato comma 14: perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge; questi lavoratori non devono aver comunque ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011;

e) lavoratori di cui alla lettera *e)* del citato comma 14: esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011;

f) lavoratori di cui alla lettera e-*bis*) del citato comma 14: congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con perfezionamento, entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo, del requi-

sito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243;

g) lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa;

h) lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.

2. I lavoratori di cui alle lettere *g)* e *h)* del comma 1 del presente articolo conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. La documentazione da produrre per comprovare quanto precede è indicata al successivo articolo 4.

3. I soggetti di cui alle lettere *g)* e *h)* del comma 1 del presente articolo devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

Art. 3.

1. I lavoratori di cui alla lettera *c)* delle premesse, per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai fondi di solidarietà, restano a carico dei predetti fondi fino al compimento del sessantaduesimo anno di età.

Art. 4.

1. I soggetti di cui alle lettere *e)* ed *f)*, del comma 1, dell'articolo 2, del presente decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti in base alla residenza degli stessi.

2. Per i soggetti di cui alla lettera *e)*, del comma 1, dell'articolo 2, del presente decreto, l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di esonero, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente Direzione Territoriale del lavoro.

3. Per i soggetti di cui alla lettera *f)*, del comma 1, dell'articolo 2, del presente decreto, l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di congedo, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente Direzione Territoriale del lavoro.

4. I soggetti di cui alle lettere *g)* e *h)*, del comma 1, dell'articolo 2, del presente decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalità:

a) nel caso in cui si tratta di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;

b) in tutti gli altri casi, l'istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

5. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Presso le Direzioni Territoriali del Lavoro di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, sono istituite specifiche Commissioni per l'esame delle istanze di cui ai commi che precedono.

7. Le Commissioni di cui al comma 6 sono composte da due funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un funzionario dell'INPS, designato dal Direttore provinciale della Sede dello stesso Istituto.

8. Per il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 6 non sono previsti oneri a carico della Pubblica amministrazione.

Art. 5.

1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle Commissioni di cui all'articolo 4, comma 6, del presente decreto vengono comunicate con tempestività all'INPS, anche con modalità telematica.

2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni di cui all'articolo 4, comma 6, del presente decreto l'interessato può presentare istanza di riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.

Art. 6.

1. In conformità agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio di cui al comma 14 e ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è determinato in 65.000 unità, ripartite come segue:

Tipologia di soggetti	Contingente Numerico
Mobilità [articolo 2, comma 1, lett. *a)*, del presente decreto]	25.590
Mobilità lunga [articolo 2, comma 1, lett. *b)*, del presente decreto]	3.460
Fondi di solidarietà [articolo 2, comma 1, lett. *c)*, del presente decreto]	17.710
Prosecutori volontari [articolo 2, comma 1, lett. *d)*, del presente decreto] con decorrenza entro il 2013	10.250
Lavoratori esonerati [articolo 2, comma 1, lett. *e)*, del presente decreto]	950
Genitori di disabili [articolo 2, comma 1, lett. *f)*, del presente decreto]	150
Lavoratori cessati ai sensi dell'art. 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 [articolo 2, comma 1, lett. *g)* ed *h)*, del presente decreto]	6.890
TOTALE	65.000

Art. 7.

1. I lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, del beneficio delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono computati nel contingente di cui all'articolo 6 del presente decreto.

Art. 8.

1. Il numero complessivo dei lavoratori indicato all'articolo 6, aventi titolo ai benefici di cui al presente decreto, comporta un fabbisogno finanziario complessivo nel limite individuato dall'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e, pertanto, con riferimento all'inclusione tra i beneficiari dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2012, n. 14, non occorre applicare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-*bis*, del predetto decreto-legge n. 216 del 2011.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 1° giugno 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p.*Il Ministro dell'economia e delle finanze, il Vice Ministro delegato*
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 10, foglio n. 306

12A08254

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 luglio 2012.

Adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge n. 124 del 14 febbraio 1994 con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica;

Vista la legge n. 101 del 6 aprile 2004 con la quale l'Italia ha ratificato il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;

Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 4 febbraio 1998, su una strategia comunitaria per la diversità biologica COM (98) 42 def.;

Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 27 marzo 2001, recante "Piano d'azione a favore della biodiversità nei settori della conservazione delle risorse naturali, dell'agricoltura, della pesca e della cooperazione economica e della cooperazione allo sviluppo - COM (2001) 162 def.";

Visto il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, che ha ricevuto parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni del 14 febbraio 2008 e che prevede, tra l'altro, la costituzione di un "Comitato permanente per le risorse genetiche" coordinato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali (di seguito Mipaaf);

Visto il DM Mipaaf n. 6214 del 10 marzo 2009, come modificato dal DM 3583 del 17 febbraio 2012, con il quale è stato istituito il "Comitato permanente per le risorse genetiche" con il compito di individuare le linee di azione operative per la tutela della biodiversità agraria;

Vista l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano n. 181/CSR del 7 ottobre 2010 sulla "Strategia nazionale per la biodiversità" predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo della richiamata Convenzione di Rio de Janeiro;

Viste le "Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario", predisposte dal Mipaaf e approvate dal Comitato permanente per le risorse genetiche il 12 luglio 2011;

Visti gli esiti del Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 3 maggio 2012, a conclusione del quale si è deciso di approvare le predette linee guida attraverso lo strumento dell'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, seguita da un decreto ministeriale;

Vista l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano n. 113/CSR del 10 maggio 2012 sulle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario;

Considerata l'importanza che le Linee guida nazionali assumono per meglio indirizzare le misure di sviluppo rurale dei programmi si sviluppo rurale rivolte alla salvaguardia della biodiversità, anche in vista della nuova fase di programmazione 2014-2020;

Ritenuto opportuno procedere all'adozione delle Linee guida nazionali attraverso lo strumento di un decreto ministeriale;

Decreta:

Articolo unico

Sono adottate le linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla GURI.

Roma, 6 luglio 2012

Il Ministro: CATANIA

12A08142

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 luglio 2012.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate con la legge n. 488/1992.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l' art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000. concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/92;

Visto l'art. 8-*bis*, della legge 3 agosto 2007 n. 127 recante disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi d' impresa;

Visti i regolamenti adottati con il decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto ministeriale del l ° febbraio 2006 ed il decreto ministeriale 3 dicembre 2008, nonché le relative circolari applicative;

Visto il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l'art. 29 comma 2 che, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Considerato che, da parte delle imprese di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sono state richieste, per il tramite delle relative banche concessionarie, erogazioni a titolo di stato di avanzamento;

Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni, concesse in via provvisoria con i provvedimenti rispettivamente indicati nel succitato elenco;

Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Atteso che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2012, è stato conferito l'incarico di direttore generale per incentivazione delle attività imprenditoriali del dipartimento sviluppo e coesione economica;

Decreta:

Art. 1.

Revoca

1. Per le motivazioni riportate in premessa, sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Incameramento della cauzione

1. Ove ne ricorrano le condizioni, ed ove la banca concessionaria non abbia ancora provveduto, è disposto l'incameramento della cauzione di cui all'art. 5 comma 4-*bis* del decreto ministeriale 527/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Versamento in contabilità fuori bilancio

1. L'importo di Euro 89.293.568,32 disimpegnato in esito al presente provvedimento ritorna nella disponibilità della contabilità fuori bilancio n. 1726 "Intervento Aree depresse".

Art. 4.

Clausola di ricorribilità

1. Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sarà possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesione di diritti soggettivi.

Roma, 13 luglio 2012

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO

N.	N. PROG.	SERIE	DENOMINAZIONE DITTA	CODICE FISCALE	BANCA CONCESSIONARIA	D.M. CONCESSIONE PROVVISORIA	CONTRIBUTO CONCESSO €	D.M. MODIFICA	CONTRIBUTO ATTUALE €	CONTABILITA'	CUP
1	39	13	WOODESIGN S.R.L.	04767360821	MCC S.P.A.	N.126983 del 23/06/2003	485.280,00		485.280,00	SPECIALE	B96D03000000005
2	2907	13	FABBRICA DELLE MATERIE S.R.L.	01262140880	MCC S.P.A.	N.138866 del 20/12/2004	3.788.928,00		3.788.928,00	SPECIALE	B73F02000030005
3	4215	12	SAL.FER.AL. DI SALSANO EUGENIO, BIAGIO ED ALFREDO S.N.C.	02481150650	EUROPROGETTI & FINANZA S.P.A.	N.113305 del 12/02/2002	73.239,00		73.239,00	SPECIALE	B36D02000040005
4	4272	11	MO.TER. DI ROTUNDO FRANCESCO & C. S.N.C. (GIA' MO. TER. DI ROCCA F & ROTUNDO E S.N.C.	00784300790	INTESA MEDIOCREDITO S.P.A.	N.91595 del 09/04/2001	305.489,43		305.489,43	SPECIALE	B56D01000180005
5	9103	13	PINCI MASSIMO D.I.	PNCMSM70L24G274M	PROMINVESTMENT S.P.A.	N.138620 del 20/12/2004	51.444,00		51.444,00	SPECIALE	B62E02000140006
6	11482	13	PASTICCERIA DEL VICOLO S.N.C. DI PUSATERI ANTONINO E MARIA (GIA' PAST. DEL V. S.N.C. DI PUSATERI GIOVANNI E C.	03053550822	MCC S.P.A.	N.134693 del 20/12/2004	66.684,00		66.684,00	SPECIALE	B82E02000220005
7	16151	13	FORME S.R.L.	02336670928	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	N.138484 del 20/12/2004	344.970,00		344.970,00	SPECIALE	B52E02000250005
8	24198	13	ELETTROIRPINIA S.R.L.	02297350643	EUROPROGETTI & FINANZA S.P.A.	N.140424 del 16/02/2005	329.340,00		329.340,00	SPECIALE	B73F05000020005
9	28131	12	MINERSARDA S.P.A.	02145880924	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	N.124205 del 23/06/2003	800.211,00		800.211,00	SPECIALE	B53J03000020005
10	28782	13	PIGRECO SIGMA S.R.L.	01670290855	UNICREDIT S.P.A.	N.136200 del 20/12/2004	116.595,00		116.595,00	SPECIALE	B93I02000140005
11	30648	13	ABR ALLESTIMENTI S.R.L.	04366811216	EUROPROGETTI & FINANZA S.P.A.	N.140677 del 16/02/2005	296.238,00		296.238,00	SPECIALE	B53F05000050005
12	31221	11	FILIERI GIOVANNI D.I.	FLRGNN68E18C978Q	UNICREDIT S.P.A.	N.94332 del 09/04/2001	147.747,99		147.747,99	SPECIALE	B77E01000940005
13	32315	13	MUVING S.R.L. (GIA' MUV S.R.L.)	04085230870	INTESA MEDIOCREDITO	N.136054 del 20/12/2004	48.474,00		48.474,00	SPECIALE	B33502000230005
14	34898	13	EMMSI' S.R.L.	00841870702	EUROPROGETTI & FINANZA S.P.A.	N.138386 del 20/12/2004	624.243,00		624.243,00	SPECIALE	B12E02000290006
15	36111	13	NAUTICA TURTOLA DI TURTOLA GAETANO & C S.R.L.	01110640883	MCC S.P.A.	N.138882 del 20/12/2004	1.517.547,00		1.517.547,00	SPECIALE	B73F02000260005
16	39572	11	"COMEC" S.A.S. DI MIGLIARO ANTONIO E C.	03692100658	BANCA POPOLARE SOC. COOPERATIVA	N.90732 del 09/04/2001	344.724,66		344.724,66	SPECIALE	B87E01001650005
17	50593	13	LEGNARTE S.R.L.	01693880567	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	N.151556 del 06/09/2006	416.514,00		416.514,00	SPECIALE	B18G06000070005
18	60042	12	VICARI LEGNAMI S.R.L.	05088610828	MCC S.P.A.	N.124513 del 23/06/2003	629.709,00		629.709,00	SPECIALE	B57E03000310005
19	60220	12	FAILLACI SALVATORE D.I.	FLLSVT57B26F251X	MCC S.P.A.	N.124531 del 23/06/2003	398.385,00		398.385,00	SPECIALE	B97E03000300005
20	60283	12	MASH MARE DI PROITI ANTONIO D.I.	PRTNTN59A01H982I	MCC S.P.A.	N.124535 del 23/06/2003	158.262,00		158.262,00	SPECIALE	B27E03000250005
21	60440	12	2R S.R.L.	01170490898	MCC S.P.A.	N.124543 del 23/06/2003	157.376,00		157.376,00	SPECIALE	B97E97001050025
22	60657	12	LIVEAL S.R.L.	02268560840	MCC S.P.A.	N.124547 del 23/06/2003	324.273,00		324.273,00	SPECIALE	B27E03000270005
23	62502	12	SAILING S.R.L.	02055610816	UNICREDIT S.P.A.	N.124621 del 23/06/2003	110.856,00		110.856,00	SPECIALE	B57E03000340005
24	62556	12	BIOPOWER 1 S.R.L.(già GESTARC SICILIA S.R.L.)	02282110846	MCC S.P.A.	N.124630 del 23/06/2003	484.420,00		484.420,00	SPECIALE	B47E03000310005
25	62620	12	SICIL BY CAR S.P.A.	0105050827	MCC S.P.A.	N.124646 del 23/06/2003	187.659,00		187.659,00	SPECIALE	B77E03000220005
26	62691	12	SO. CO. VER. (SOCIETA' COOPERATIVA VERNICIATORI) SOC. COOP. A R. L.	90000170853	MCC S.P.A.	N.124653 del 23/06/2003	240.000,00		240.000,00	SPECIALE	B27E03000340005
27	65330	12	FRATELLI APOLLONIO S.N.C.	00268720943	UNICREDIT S.P.A.	N.134088 del 20/12/2004	210.624,00	N.158663 del 25/09/2008	191.070,00	SPECIALE	B92E02000350006
28	80637	11	NEW ITALCOMFORT S.R.L.	06121820721	M.P.S. S.P.A.	N.138506 del 20/12/2004	1.455.696,00		1.455.696,00	SPECIALE	B93F02000440005
29	80665	11	DOMINO ITALIA S.R.L. (MORAMARCO DIVANI S.R.L.)	06081990720	M.P.S. S.P.A.	N.138662 del 20/12/2004	769.407,00		769.407,00	SPECIALE	B93F02000470005
30	53371	11	TEKNOSONDA S.R.L.	01248740795	BANCA POPOLARE SOC. COOPERATIVA	N.96157 del 09/04/2001	673.201,56		673.201,56	SPECIALE	B56D01002440005
31	39873	11	VARI' VIMINI DI VARI' BRUNO & C. S.A.S.	02359140791	BANCA POPOLARE SOC. COOPERATIVA	N.91660 del 09/04/2001	900.091,41		900.091,41	SPECIALE	B77E01001400005
32	46610	11	DGB ENTERPRISE DI DAMASCO GIOVANNI BATTISTA I.I.	DMSGNN67H08I330R	BANCA POPOLARE SOC. COOPERATIVA	N.91126 del 09/04/2001	183.703,72		183.703,72	SPECIALE	B17E01002080005
33	39570	11	SUD SERVICE S.R.L.	023533920657	BANCA POPOLARE SOC. COOPERATIVA	N.90736 del 09/04/2001	370.516,50		370.516,50	SPECIALE	B76D01001420005
34	50485	11	D.G.A. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01531020806	B.N.L.	N.91506 del 09/04/2001	51.036,27		51.036,27	SPECIALE	B67E01001990005
35	46626	11	ELLELLE S.R.L.	03389430756	BANCA POPOLARE SOC. COOPERATIVA	N.91304 del 09/04/2001	1.085.659,53		1.085.659,53	SPECIALE	B27E01002150005

N.	N. PROG.	SERIE	DENOMINAZIONE DITTA	CODICE FISCALE	BANCA CONCESSIONARIA	D.M. CONCESSIONE PROVVISORIA	CONTRIBUTO CONCESSO €	D.M. MODIFICA	CONTRIBUTO ATTUALE €	CONTABILITA'	CUP
36	9048	11	WOOD PROJECT S.A.S. DI PETILINO PAOLO (GIA' WOOD PROJECT DI CUOMO RAFFELE & C. S.A.S.)	02363510799	EUROPROGETTI & FINANZA S.P.A.	N.91576 del 09/04/2001	877.238,19		877.238,19	SPECIALE	B37E01000460005
37	39875	11	READY S.P.A.	00154310791	BANCA POPOLARE SOC. COOPERATIVA	N.103752 del 24/10/2001	994.437,76		994.437,76	SPECIALE	B56D01001910016
38	39800	11	SOFIA IMMOBILIARE DI GIANLUCA ZIZZA & C. S.A.S. (GIA' CED DI MINIERI LUCIA & C. S.A.S.)	02158630794	BANCA POPOLARE SOC. COOPERATIVA	N.91511 del 09/04/2001	77.019,21		77.019,21	SPECIALE	B57E01001490015
39	53580	11	CRIPAFE S.R.L.	01036940623	EUROPROGETTI & FINANZA S.P.A.	N.90768 del 09/04/2001	433.684,35		433.684,35	SPECIALE	B67E01002310005
40	48561	11	ELIOR SERVIZI S.R.L. (GIA' SICILCHEF S.R.L.)	12650730158	IRFIS FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA S.P.A.	N.97306 del 09/04/2001	451.486,62		451.486,62	SPECIALE	B37E01002380005
41	18038	11	SICILGESSO S.P.A.	00060760816	IRFIS FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA S.P.A.	N.97795 del 09/04/2001	1.053.959,43		1.053.959,43	SPECIALE	B36D01000580005
42	11984	11	FRIGOTECNICA SOC. COOP.	01401230816	BANCA POPOLARE SOC. COOPERATIVA	N.98147 del 09/04/2001	400.667,26		400.667,26	SPECIALE	B36D01000460005
43	263	11	RETE GAMMA S.P.A.	00440310167	BANCA POPOLARE SOC. COOPERATIVA	N.98937 del 09/04/2001	2.124.481,62		2.124.481,62	SPECIALE	B77E01000010005
44	49896	11	DI GIACOMO FIORAVANTE I.I.	DGCFVN41E18H703M	EUROPROGETTI & FINANZA S.P.A.	N.92634 del 09/04/2001	113.723,80		113.723,80	SPECIALE	B16D01001700005
45	7062	11	RE. MA. PLAST S.R.L.	03202150656	M.P.S. S.P.A.	N.92407 del 09/04/2001	500.725,62		500.725,62	SPECIALE	B66D01000140005
46	49779	11	POLIGRAFICO CALCOGRAFIA & CARTEVALORI S.P.A.	00799370762	EUROPROGETTI & FINANZA S.P.A.	N.95601 del 09/04/2001	481.379,14		481.379,14	SPECIALE	B31H96000030025
47	39908	11	SRA S.R.L. (GIA' EUTIZIO DI D'OTTAVIO ANTONIO & C. S.A.S.)	01379210766	BANCA POPOLARE SOC. COOPERATIVA	N.95606 del 09/04/2001	156.424,46		156.424,46	SPECIALE	B47E010012370005
48	18133	11	GAS IMPIANTI SUD S.R.L.	04572370825	IRFIS FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA S.P.A.	N.97263 del 09/04/2001	49.146,04		49.146,04	SPECIALE	B47E99000940015
49	19271	11	STAR GAS S.R.L.	03209410632	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	N.92426 del 09/04/2001	1.334.953,29		1.334.953,29	SPECIALE	B66D01000450005
50	48429	11	PUGLISI COSTRUZIONI DI ADELE PUGLISI & C. (GIA' PUGLISI ANTONINO GIOVANNI D.I.)	PGLNNN32H14D661P	IRFIS FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA S.P.A.	N.97945 del 09/04/2001	302.669,58		302.669,58	SPECIALE	B57E01002730005
51	46707	11	AGRITECNICA DI CALASSO GIOVANNI I.I.	CLSGNN59D09C978K	BANCA POPOLARE SOC. COOPERATIVA	N.94618 del 09/04/2001	247.362,20		247.362,20	SPECIALE	B76D01001660005
52	23498	11	SITELSUD S.R.L. (GIA' SITELSUD DI MURONE ANTONIO E SIESTO ANTONIO & C.)	01749790794	B.N.L. S.P.A.	N.96125 del 09/04/2001	405.702,72		405.702,72	SPECIALE	B47E01001180005
53	53044	11	SEASOFT S.P.A.	02768640878	IRFIS FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA S.P.A.	N.97233 del 09/04/2001	461.650,50		461.650,50	SPECIALE	B37E01002660005
54	9576	11	PREFER (GIA' GFC S.R.L.)	01054220767	M.P.S. S.P.A.	N.92496 del 09/04/2001	3.864.053,04		3.864.053,04	SPECIALE	B67E01000360005
55	1978	11	SOCIETA' GENERALE FRANTUMAZIONE S.R.L.	05428070725	EUROPROGETTI & FINANZA S.P.A.	N.94652 del 09/04/2001	397.227,66		397.227,66	SPECIALE	B26D01000060005
56	46723	11	ALBANESE COSTRUZIONI S.R.L.	00686630641	BANCA POPOLARE SOC. COOPERATIVA	N.92601 del 09/04/2001	522.499,44		522.499,44	SPECIALE	B36D01001880005
57	39658	11	GAGLIANO SAVERIO I.I.	GGLSVR42L28F126Y	BANCA POPOLARE SOC. COOPERATIVA	N.97666 del 09/04/2001	406.709,82		406.709,82	SPECIALE	B86D01001190005
58	18194	11	UNIVERSAL IMBALLAGGI S.R.L.	04583470820	IRFIS FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA S.P.A.	N.97915 del 09/04/2001	2.989.407,46	N.122583 del 28/04/2003	2.910.415,38	SPECIALE	B47E01000780005
59	50607	11	CACCIATORE ANTONIO I.I.	CCCNTN65H10D237P	UNICREDIT S.P.A.	N.94173 del 09/04/2001	51.273,84	N.128377 del 09/10/2003	48.107,94	SPECIALE	B26D01002110005
60	36314	11	LEGGIERI PASQUALINO I.I.	LGGPQL47C19L736U	EUROPROGETTI & FINANZA S.P.A.	N.95618 del 09/04/2001	228.201,64	N.121793 del 21/02/2003	213.363,84	SPECIALE	B96D01001530005
61	53005	11	ECOSUMMA S.R.L.	05529750639	M.P.S. S.P.A.	N.92292 del 09/04/2001	383.541,56	N.120158 del 23/09/2002	361.514,64	SPECIALE	B77E01001950005
62	99868	11	DOLCIARIA MONARDO DI MONARDO DOMENICO & C. S.A.S.	02154020792	BANCA POPOLARE SOC. COOPERATIVA	N.113175 del 12/02/2002	261.452,00		261.452,00	SPECIALE	B76D02001430005
63	62439	11	NOVATECNA S.R.L. (GIA' DOLCA S.R.L.)	02347900785	BANCA POPOLARE SOC. COOPERATIVA	N.111353 del 12/02/2002	383.004,00		383.004,00	SPECIALE	B27E02000870005
64	89437	11	EUROPA 2000 S.R.L.	03805610650	M.P.S. S.P.A.	N.112535 del 12/02/2002	433.173,00		433.173,00	SPECIALE	B97E02001380005
65	99317	11	MAURO DEMETRIO S.P.A.	00090620808	M.P.S. S.P.A.	N.113132 del 12/02/2002	206.547,00		206.547,00	SPECIALE	B53J97000010015
66	31831	11	THE KING S.R.L.	01944380755	EUROPROGETTI & FINANZA S.P.A.	N.114107 del 12/02/2002	243.262,00		243.262,00	SPECIALE	B56D02000490005
67	37182	12	MAGMATICA S.A.S. DI DI BELLA NUNZIO ANTONINO	03752840870	BANCA POPOLARE SOC. COOPERATIVA	N.114272 del 12/02/2002	3.203.865,00		3.203.865,00	SPECIALE	B37E02000570005

N.	N. PROG.	SERIE	DENOMINAZIONE DITTA	CODICE FISCALE	BANCA CONCESSIONARIA	D.M. CONCESSIONE PROVVISORIA	CONTRIBUTO CONCESSO €	D.M. MODIFICA	CONTRIBUTO ATTUALE €	CONTABILITA'	CUP
68	31877	11	SMAL S.N.C. DI TORTORA PASQUALE, CAVALLARO ANTONIO E FEO SILVIO	02689310619	EUROPROGETTI & FINANZA S.P.A.	N.110470 del 12/02/2002	142.014,00		142.014,00	SPECIALE	B67E02000490005
69	74537	11	FRANCOFONTI FRANCESCO I.I.	FRNFNC55L19G273Q	EUROPROGETTI & FINANZA S.P.A.	N.111776 del 12/02/2002	234.636,00		234.636,00	SPECIALE	B97E02001000005
70	42273	11	ROVETTA ACCIALI E METALLI S.P.A. (GIA' BLUMEN INOX S.R.L.	06890190637	EUROPROGETTI & FINANZA S.P.A.	N.110861 del 12/02/2002	681.195,00		681.195,00	SPECIALE	B27E02000760005
71	36979	12	SERR. SUD S.R.L.	06105770637	BANCA POPOLARE SOC. COOPERATIVA	N.114265 del 12/02/2002	320.306,00		320.306,00	SPECIALE	B46D02001000005
72	83620	11	MANIFATTURE LUNIGIANE S.R.L.	00700840457	M.P.S. S.P.A.	N.112238 del 12/02/2002	274.887,00		274.887,00	SPECIALE	B16D02001570005
73	39900	11	RO. MAL. COS. S.P.A. (GIA' MALASPINA ROCCO MARIO S.A.S.)	01117840767	BANCA POPOLARE SOC. COOPERATIVA	N.110783 del 12/02/2002	452.076,00		452.076,00	SPECIALE	B76D02000690005
74	6172	12	SIMEG S.R.L.	00076890623	EUROPROGETTI & FINANZA S.P.A.	N.113400 del 12/02/2002	405.084,00		405.084,00	SPECIALE	B96D02000130005
75	38628	12	SERRANO GIUSEPPE	SRRGPP69D09C351X	UNICREDIT S.P.A.	N.114357 del 12/02/2002	300.747,00		300.747,00	SPECIALE	B86D02000720005
76	31878	11	TECNO GLOBAL SERVICE S.R.L.	02169480643	EUROPROGETTI & FINANZA S.P.A.	N.110471 del 12/02/2002	305.598,00		305.598,00	SPECIALE	B26D02000600005
77	26549	12	METAL LEGNO ITALIA S.R.L. (GIA' METAL LEGNO S.R.L.)	07407500631	EUROPROGETTI & FINANZA S.P.A.	N.113766 del 12/02/2002	851.487,00		851.487,00	SPECIALE	B67E02000360005
78	99678	11	FLYTEL S.R.L.	01946440813	BANCA POPOLARE SOC. COOPERATIVA	N.113152 del 12/02/2002	59.786,00		59.786,00	SPECIALE	B66D02001840005
79	98220	11	ECOBIOS	01299570091	EUROPROGETTI & FINANZA S.P.A.	N.113084 del 12/02/2002	755.163,00		755.163,00	SPECIALE	B67E02001720005
80	62447	11	PANNEL WORLD S.R.L.	01536060807	BANCA POPOLARE SOC. COOPERATIVA	N.111357 del 12/02/2002	1.767.336,00		1.767.336,00	SPECIALE	B67E02000880005
81	87814	11	L.T.S. S.P.A.	04733090825	IRFIS FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA S.P.A.	N.112357 del 12/02/2002	1.199.973,00		1.199.973,00	SPECIALE	B97E02001280005
82	77326	11	INFRA STRUTTURE S.R.L.	03966600821	IRFIS FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA S.P.A.	N.111911 del 12/02/2002	904.978,00		904.978,00	SPECIALE	B47E02001200005
83	74386	11	CORLEONE TIPICA S.A.S. DI VIOLA ELISABETTA & C.	04752770828	EUROPROGETTI & FINANZA S.P.A.	N.111767 del 12/02/2002	216.555,00		216.555,00	SPECIALE	B87E02000770005
84	15768	11	SPAZIOGRAFICA. COM S.R.L.	04848270825	BANCA POPOLARE SOC. COOPERATIVA	N.109987 del 12/02/2002	48.310,00		48.310,00	SPECIALE	B96D02000230005
85	25819	12	PROTECME S.R.L. (GIA' PROTECME S.P.A.)	03601930153	EUROPROGETTI & FINANZA S.P.A.	N.113721 del 12/02/2002	502.182,00		502.182,00	SPECIALE	B87E02000220005
86	32163	12	GRUPPO VETRO SOMMA S.R.L.	03731591214	EUROPROGETTI & FINANZA S.P.A.	N.114113 del 12/02/2002	566.542,00		566.542,00	SPECIALE	B77E02000480005
87	27394	12	EDILCALCESTRUZZI S.R.L.	01814650642	MCC S.P.A.	N.113842 del 12/02/2002	2.459.037,00		2.459.037,00	SPECIALE	B96D02000400005
88	8390	11	MAV MECCANICA AVANZATA S.R.L.	07215910634	M.P.S. S.P.A.	N.109824 del 12/02/2002	235.566,00		235.566,00	SPECIALE	B76D02000160005
89	6168	12	DA. MA. PLAST. DI ESPOSITO ANNA FILOMENA & C. S.N.C.	02580861215	EUROPROGETTI & FINANZA S.P.A.	N.113396 del 12/02/2002	501.330,00		501.330,00	SPECIALE	B86D02000110005
90	77567	11	IPSE 2000 S.R.L.	06208961000	IRFIS FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA S.P.A.	N.111953 del 12/02/2002	2.464.368,00		2.464.368,00	SPECIALE	B57E02001210005
91	65739	11	RECUPERO FERRO S.R.L.	02547500617	M.P.S. S.P.A.	N.111489 del 12/02/2002	240.472,00	N.128376 del 09/10/2003	231.553,44	SPECIALE	B57E02001080005
92	39700	11	SALENTO INDUSTRIE CHIMICHE S.R.L. (GIA' SALENTO INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.)	00189950751	BANCA POPOLARE SOC. COOPERATIVA	N.110775 del 12/02/2002	97.299,00		97.299,00	SPECIALE	B26D02000830005
93	39416	11	CIPREA DI PERSONE' PAOLA I.I.	PRSPLA65A60E506H	B.N.L. S.P.A.	N.110771 del 12/02/2002	109.148,00		109.148,00	SPECIALE	B27E02000730005
94	99969	11	PROEMA S.P.A.	00991380791	BANCA POPOLARE SOC. COOPERATIVA	N.110771 del 12/02/2002	24.988.374,00	N.120641 del 18/11/2002	23.500.777,26	SPECIALE	B57E02001920005
95	27890	12	ASA MEDITERRANEA S.P.A.	04154730727	MCC S.P.A.	N.113898 del 12/02/2002	824.373,00		824.373,00	SPECIALE	B16D02000510005
96	26361	12	ESSETIESSE S.R.L.	03075450654	BANCA POPOLARE SOC. COOPERATIVA	N.113758 del 12/02/2002	160.340,00		160.340,00	SPECIALE	B36D02000420005
97	36120	11	S.T.A. S.R.L.	01844260610	EUROPROGETTI & FINANZA S.P.A.	N.110677 del 12/02/2002	445.863,00		445.863,00	SPECIALE	B47E97000330015
98	99925	11	EUROCAPSULE S.R.L.	03699940650	BANCA POPOLARE SOC. COOPERATIVA	N.113184 del 12/02/2002	797.538,00		797.538,00	SPECIALE	B27E02001590005
99	81587	11	MOCCIA INDUSTRIA S.P.A.	07652750634	M.P.S. S.P.A.	N.112204 del 12/02/2002	410.118,00		410.118,00	SPECIALE	B66D02001470015
100	7816	12	DATAREX S.R.L.	01946050927	EUROPROGETTI & FINANZA S.P.A.	N.113474 del 12/02/2002	1.810.740,00		1.810.740,00	SPECIALE	B56D02000120005
101	77882	11	SURGEPESCA S.R.L.	01186360853	IRFIS FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA S.P.A.	N.111980 del 12/02/2002	170.968,00		170.968,00	SPECIALE	B86D02001330005
102	4274	12	EUROPNEUS S.R.L.	02178520785	EUROPROGETTI & FINANZA S.P.A.	N.113314 del 12/02/2002	452.214,00		452.214,00	SPECIALE	B87E02000010005
103	36664	12	COMETA S.R.L. COSTRUZIONI METALMECCANICHE	03460650876	BANCA POPOLARE SOC. COOPERATIVA	N.114262 del 12/02/2002	2.582.583,00		2.582.583,00	SPECIALE	B37E02000550005
						Totali	**90.928.660,32**		**89.293.568,32**		

12A08143

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 16 luglio 2012.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro del comune di Viareggio nel completamento delle iniziative avviate per il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca.(Ordinanza n. 0013).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca, nonché il decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011 con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 dei 6 agosto 2009, e successive integrazioni, con la quale il Presidente della regione Toscana, è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza in rassegna;

Vista la legge 7 luglio 2010, n. 106, recante «Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio», e successive modificazioni, con la quale al Commissario delegato è assegnata la somma di 10 milioni di euro per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime del citato disastro e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime, trasferite sulla contabilità speciale aperta per gestire l'emergenza predetta;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3989 del 23 dicembre 2011, con la quale il Presidente della regione Toscana è confermato Commissario delegato fino al 30 giugno 2012, per gestire, in regime ordinario, il completamento delle opere già avviate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009 e seguenti integrazioni, nonché i contributi straordinari di cui alla legge n. 106 del 2010 ed i rimborsi da parte delle compagnie assicuratrici, provvedendo, a conclusione delle iniziative predette, a versare all'entrata del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri le eventuali economie rivenienti dai finanziamenti assegnati e alla chiusura della contabilità speciale, nonché a trasmettere al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva dell'attività svolta, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute;

Vista la nota della Direzione Generale della Presidenza della regione Toscana, del 17 maggio 2012, con cui si segnalano le risorse ancora disponibili sulla contabilità speciale sopra indicata e si chiede ai comune di Viareggio un crono programma degli interventi aggiornato, nonché l'esito della trattativa con le assicurazioni Trenitaila e GATX in ordine al risarcimento per la distruzione della passerella pedonale, il cui importo dovrà essere destinato al finanziamento del sottopasso a detrazione delle risorse statali stanziate;

Vista la nota della Direzione Generale della Presidenza della regione Toscana, del 18 giugno 2012, con la quale si evidenzia che risultano economie rivenienti dalle procedure contributive inerenti la delocalizzazione e la ricostruzione, mentre alcuni degli interventi programmati non sono ancora stati avviati dal comune di Viareggio, tra i quali è espressamente indicato il predetto sottopasso;

Vista la nota del Presidente della regione Toscana del 20 giugno 2012, con la quale si rappresenta la necessità di mantenere aperta la contabilità speciale di cui all'art. 7 della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, al fine di assicurare la completa erogazione dei contributi previsti dalla richiamata legge n. 106/2010, e si indica il comune di Viareggio quale amministrazione pubblica competente in via ordinaria a completare gli interventi in corso e ad avviare quelli ritenuti necessari dal Commissario delegato nel piano degli interventi adottato ai sensi dell'art. 1 della predetta ordinanza n. 3800/2009;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna;

Considerata, altresì, l'esigenza di garantire il corretto trasferimento al comune di Viareggio delle risorse finanziarie necessarie e della documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate ai superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. II comune di Viareggio è individuato quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi individuati dal Commissario delegato - Presidente della regione Toscana, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Commissario delegato - Presidente della regione Toscana provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al comune di Viareggio tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale, fermo restando l'obbligo di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

3. Il Commissario delegato - Presidente della regione Toscana, è responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro, entro e non oltre trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, del medesimo comune di Viareggio nella gestione ordinaria degli interventi. A tal fine, egli è autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il completamento degli interventi senza soluzione di continuità e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi al comune di Viareggio.

4. Per le finalità di cui al comma 3, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, si avvale delle strutture organizzative della regione Toscana, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, ove ne ricorrano i presupposti, utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

6. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 1, ivi incluse le attività poste in essere dal Commissario delegato - Presidente della regione Toscana per assicurare la prosecuzione delle iniziative di cui al comma 3, lo stesso Commissario trasferisce al comune dí Viareggio le necessarie risorse finanziarie a valere sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3800/2009, al netto del risarcimento riconosciuto al comune di Viareggio dalle Assicurazioni Trenitalia e GATX per la distruzione della passerella pedonale, il cui importo deve essere destinato al finanziamento del sottopasso ferroviario.

7. All'esito delle attività di competenza il comune di Viareggio è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992, riversando all'entrata del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri le eventuali economie rivenienti dai finanziamenti assegnati.

8. ll Commissario delegato - Presidente della regione Toscana riversa all'entrata del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale di cui al comma 6 e non destinate alla gestione dei contributi straordinari dí cui alla legge n. 106 del 2010, ed a conclusione della predetta gestione provvede alla chiusura della contabilità speciale, nonché a trasmettere al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva dell'attività svolta, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2012

Il capo del dipartimento: GABRIELLI

12A08171

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 5 luglio 2012.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento del servizio immobiliare della circoscrizione di Roma 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: "Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1";

Visto il decreto del Ministero delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancata o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione Regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione Organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone l'attivazione delle Direzioni Regionali e la cessazione delle Direzioni Compartimentali;

Vista la nota prot. 10614 del 2012 con la quale l'Ufficio Provinciale di Roma ha comunicato che il giorno 21 giugno c.a. dalle ore 11,00 alle ore 12,30 si è verificato irregolare/mancato funzionamento del Servizio di Pubblicità Immobiliare per la Circoscrizione di Roma 2;

Vista la nota prot. n. 5742 del 2012 della Direzione Regionale Lazio, inviata all'Ufficio del Garante del Contribuente ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 26 gennaio 2001 n. 32;

Vista la nota n. 660 del 03/07/2012 con la quale il Garante del Contribuente del Lazio esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio Provinciale di Roma;

Determina:

Il periodo di mancato/irregolare funzionamento del Servizio Immobiliare del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

- per il giorno 21 giugno 2012, dalle ore 11,00 alle ore 12,30, il mancato/irregolare funzionamento del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Roma Circoscrizione di Roma 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2012

p.Il direttore regionale: TEDESCO

12A08149

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli, preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, assegnataria del marchio di identificazione a fianco indicato, ha cessato l'attività d'importazione di materie prime o semilavorati o prodotti finiti in metallo prezioso ed ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in sua dotazione.

Pertanto, con la determinazione dirigenziale sottoindicata, la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bologna ha disposto la cancellazione della stessa impresa dal registro degli assegnatari e l'annullo del relativo marchio di identificazione.

Denominazione: Divites s.r.l. in liquidazione; Sede: via L. Da Palestrina, 1/4 - Bologna; N. Marchio: 318-BO;

Determinazione dirigenziale: 152 del 13 aprile 2012; Punzoni deformati: 2; Punzoni smarriti: -----.

12A08144

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Foligno.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 4 luglio 2012, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Foligno (Perugia), loc. Scandolaro.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla Confraternita di Maria SS. del Rosario, con sede in Foligno (Perugia), loc. Cancellara.

12A08133

Estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Foligno.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 4 luglio 2012, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Foligno (Perugia), loc. Vescia.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla Parrocchia di S. Martino, con sede in Foligno (Perugia), loc. Vescia.

12A08134

Estinzione della Confraternita del SS. Sacramento nella Cattedrale, in Foligno.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 luglio 2012, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento nella cattedrale, con sede in Foligno (Perugia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla Parrocchia di S. Feliciano, con sede in Foligno (Perugia).

12A08139

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-171) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.